



Comune di Sissa


Regione Emilia Romagna

Provincia di Parma

# P.A.E. VARIANTE 2009 L.R. 17/1991

## NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE VERSIONE CONTRODEDOTTA

**TAV.**  
scala:



Amministrazione Comunale  
di Sissa

Sindaco:  
Grazia Cavanna

Assessore Ambiente:  
Marco Moreni

Ufficio di Piano:  
Ing. Paola Del Sante

Progetto

Geologo:  
Dr. Carlo Caleffi



Sede legale e uffici : via Adomi, 2 - 43121 Parma  
Tel 0521 233999 - Fax 0521 200181  
Sede locale: via Ferrari 5/G 46045 Marmirolo MN  
Tel-Fax 0376 467967  
email info@engeo.it - www.engeo.it

PAE 2001	PAE Variante 2009		
Approvato: Delibera C.C. n° 6 del 30 gennaio 2001	Adottato: Delibera C.C. n° 55 del 23 dicembre 2009	Controdedotto:	Approvato:



## INDICE

Titolo I - Disposizioni generali .....	2
Art. 1 - Oggetto delle norme tecniche .....	2
Art. 2 - Il Piano Comunale delle Attività Estrattive .....	2
Art. 3 - Modalità di attuazione del Piano.....	4
Art. 4 - Ambito di applicazione della valutazione di impatto ambientale.....	4
Art. 5 - Autorizzazione convenzionata .....	6
Art. 6 - Decadenza .....	7
Art. 7 - Revoca e sospensione .....	7
Art. 8 - Rinnovo dell'autorizzazione.....	8
Art. 9 - Procedure per l'esame delle domande.....	8
Art. 10 - Convenzione.....	9
Art. 11 - Utilizzo degli inerti limo-argillosi per rilevati arginali.....	10
Titolo II - Verifica, vigilanza e sanzioni .....	11
Art. 12 - Verifica .....	11
Art. 13 - Autorizzazione e denuncia di esercizio.....	11
Art. 14 - Polizia mineraria e di igiene ambientale.....	12
Art. 15 - Rete di punti quotati.....	13
Titolo III - Direttive per la coltivazione delle cave .....	13
Art. 16 - Distanze da opere e manufatti .....	13
Art. 17 - Fasce di rispetto dei corsi d'acqua .....	15
Art. 18 - Aree di salvaguardia dei punti di prelievo dell'acqua potabile .....	15
Art. 19 - Rispetto da costruzioni particolari ed alberature di pregio.....	15
Art. 20 - Delimitazione dell'area di cava e misure di sicurezza .....	15
Art. 21 - Scopertura e conservazione del terreno vegetale .....	17
Art. 22 - Depositi di materiali di scarto di coltivazione .....	17
Art. 23 - Modalità di coltivazione .....	18
Art. 24 - Fossi di guardia .....	18
Art. 25 - Apertura di nuovi fronti di scavo .....	19
Art. 26 - Tutela degli acquiferi e della permeabilità dell'acquifero.....	19
Art. 27 - Pendenza delle scarpate ed altezza dei fronti di scavo .....	21
Art. 28 - Strada di accesso - Polverosità.....	21
Art. 29 - Rumori.....	22
Art. 30 - Adozione di accorgimenti idonei ad impedire la lordatura delle strade pubbliche da parte degli automezzi di cava.....	22
Art. 31 - Inadeguatezza della rete viabile.....	22
Art. 32 - Discariche.....	23
Art. 33 - Rinvenimento di reperti di interesse storico o archeologico.....	23
Art. 34 - Rinvenimento di ordigni bellici .....	24
Art. 35 - Direttore responsabile di cava .....	24
Titolo IV - Direttive per il recupero delle cave .....	24
Art. 36 - Finalità e modalità generali del recupero .....	24
Art. 37 - Oggetto e natura della sistemazione finale .....	25
Art. 38 - Recupero naturalistico - ricreativo .....	26
Art. 39 - Termine dei lavori di recupero e garanzia fidejussoria.....	27
Art. 40 - Inadempienze agli obblighi di risistemazione e recupero.....	28
Titolo V - Schede progetto .....	29
Art. 41 - Schede .....	29
ALLEGATO 1: "Istruzioni per la presentazione delle domande di autorizzazione per l'attività estrattiva (Art. 13 L.R. 17/91)" .....	36
ALLEGATO 2 "Schema di convenzione per l'attività estrattiva" .....	43



## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Oggetto delle norme tecniche**

Le presenti norme disciplinano tutte le attività che comportano una modificazione dello stato fisico del suolo e del sottosuolo dirette alla estrazione, a fini di trasformazione, selezione o comunque utilizzazione e commercializzazione, dei materiali di 2ª categoria di cui al R.D. n. 1443/27.

Ai sensi del comma precedente, non sono quindi soggetti alla presente disciplina i seguenti interventi:

1. scavi per opere di miglioramento fondiario delle aziende agricole, purché non comportino commercializzazione e/o utilizzo dei materiali estratti per fini non direttamente connessi all'attività agricola stessa;
2. scavi per opere di canalizzazione (fuori dagli alvei fluviali) o realizzazione di infrastrutture stradali o ferroviarie, se previsti dalla pianificazione vigente e progettati e/o finanziati da Enti pubblici;
3. scavi conseguenti alla realizzazione di opere di fondazione per fabbricati e manufatti in genere o di condutture interrato, se risultanti da progetti regolarmente autorizzati.

Le presenti Norme Tecniche di Attuazione costituiscono parte integrante del Piano delle Attività Estrattive del Comune di Sissa, adeguato alle disposizioni del Piano Infraregionale delle Attività Estrattive, in accordo con l'Articolo 9 della L.R. n°17 del 18/07/1991.

### **Art. 2 - Il Piano Comunale delle Attività Estrattive**

Il presente Piano delle Attività Estrattive (P.A.E.), sulla base delle previsioni, indirizzi e prescrizioni contenute nel P.I.A.E. ed in conformità con gli indirizzi e le direttive del Piano Strutturale Comunale (P.S.C.), individua:

- 1 - le aree destinate ad attività estrattive rivolte al soddisfacimento degli obiettivi quantitativi, sulla base degli indirizzi, prescrizioni e previsioni stabilite dal P.I.A.E.;
- 2 - le modalità di coltivazione delle cave, le destinazioni finali delle stesse, anche con riguardo a quelle abbandonate, sulla base dei criteri e delle metodologie stabiliti dal P.I.A.E.;
- 3 - le modalità di gestione, stabilendo, nell'arco temporale di validità del Piano, un programma pluriennale di attuazione suddiviso in fasi almeno

 <b>EN GEO</b> S.r.l. ENGINEERING GEOLOGY	Elaborato	Data	Agg.	Pag.
	<b>Norme Tecniche di Attuazione</b> <b>Versione controdedotta</b>	Aprile 2010	1	2 di 57



- triennali, con particolare riguardo all'attuazione di determinate opere pubbliche straordinarie;
- 4 - le azioni per ridurre al minimo gli impatti ambientali prevedibili, recependo per i poli estrattivi le prescrizioni contenute nello studio di bilancio ambientale allegato al P.I.A.E.;
- 5 - la localizzazione degli impianti connessi con l'esercizio dell'attività estrattiva

Il P.A.E. 2001 approvato con delibera del Consiglio Comunale del 30.01.2001, si compone dei seguenti elaborati:

**A - RELAZIONE TECNICA**

- Tav. A.1 - Carta litomineraria - scala 1:10.000**
- Tav. A. 2- Carta geomorfologica - scala 1:10.000**
- Tav. A. 3 - Carta idrogeologica - scala 1:10.000**
- Tav. A. 4 - Carta dell'uso reale del suolo - scala 1:10.000**
- Tav. A. 5 - Carta dei vincoli - scala 1:10.000**
- Tav. A. 6 – Carta degli scarti – scala 1:5.000**
- Tav. A. 7 – Carta di progetto – scala 1:5.000**
- Tav. A. 8 - Carta della viabilità - scala 1:10.000**

**B - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

- Allegato 1 – Istruzioni per la presentazione delle domande di autorizzazione per l'attività estrattiva**
- Allegato 2 – Contenuti del Piano Particolareggiato**
- Allegato 3 – Schema di convenzione per l'attività estrattiva**

La Variante P.A.E. 2009, in adeguamento alla Variante Generale al P.I.A.E., approvata con delibera del Consiglio Provinciale del 22.12.2008, si compone dei seguenti elaborati:

**RELAZIONE TECNICA DI VARIANTE**

- Tav. 1 – Stato di attuazione della pianificazione – scala 1:5.000**
- Tav. 2 – Carta di progetto – scala 1:5.000**

 EN GEO S.r.l. ENGINEERING GEOLOGY	Elaborato	Data	Agg.	Pag.
	<b>Norme Tecniche di Attuazione</b> <b>Versione controdedotta</b>	Aprile 2010	1	3 di 57

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE****Allegato 4 – Istruzioni per la presentazione delle domande di autorizzazione per l'attività estrattiva****Allegato 2 – Schema di convenzione per l'attività estrattiva**

La Carta di progetto della Variante 2009 e le presenti Norme Tecniche di Attuazione sostituiscono integralmente i corrispondenti documenti del P.A.E. 2000.

Il P.A.E. costituisce variante specifica allo strumento urbanistico vigente, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 20/00 e s.m.i..

**Art. 3 - Modalità di attuazione del Piano**

Le zone destinate ad attività estrattiva sono individuate da apposita simbologia nella Carta di Progetto di Tav. 2 della Variante 2009.

Il Piano si attua mediante autorizzazione convenzionata ai sensi dell'art. 11 della L.R. 17/91 e s.m.i., su parere della Commissione Tecnica Infraregionale per le Attività Estrattive.

I progetti di coltivazione e sistemazione finale devono essere preventivamente sottoposti alle procedure individuate dalla L.R. 18 maggio 1999, n° 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale", e s.m.i.

E' fatta salva la possibilità per i piani di coltivazione derivanti da piani particolareggiati approvati in data antecedente all'entrata in vigore della L.R. 9/99 di essere autorizzati senza l'espletamento delle procedure di impatto ambientale.

Ai sensi dell'art. 24 della stessa L.R. 7/04, il Comune deve concludere accordi con gli esercenti le attività estrattive pianificate sul proprio territorio, al fine di razionalizzare, anche temporalmente, le fasi attuative e di recupero e minimizzare gli impatti derivanti dalle cave stesse. Tali accordi, soggetti alla disciplina di cui all'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., potranno essere stipulati nell'ambito delle procedure di V.I.A. di cui al successivo art. 4, o comunque preliminarmente al rilascio della autorizzazione estrattiva.

**Art. 4 – Ambito di applicazione della valutazione di impatto ambientale**

Le previsioni relative a ciascun Comparto estrattivo unitario individuato dalla Variante 2009, se non ancora autorizzate o previste da piani particolareggiati adottati o presentati prima della data di entrata in vigore della L.R. 9/99 e s.m.i.,

	Elaborato	Data	Agg.	Pag.
	<b>Norme Tecniche di Attuazione</b> <b>Versione controdedotta</b>	Aprile 2010	1	4 di 57



dovranno essere sottoposte alle procedure di VIA, di cui agli artt. 11 e seg. della L.R. 9/99 e s.m.i., e riguardare tutti i Progetti di coltivazione previsti o prevedibili, al fine di garantire l'omogeneità delle previsioni stesse, escludere la frammentazione degli ambiti estrattivi e consentire una valutazione complessiva ed unitaria degli impatti ambientali dell'intero comparto estrattivo.

I Progetti di coltivazione e sistemazione finale, se derivanti da piani particolareggiati approvati aventi carattere di unitarietà o già assoggettati a procedura di VIA, non dovranno essere assoggettati alle procedure di VIA, superate dall'approvazione dei piani stessi.

I nuovi progetti o le eventuali Varianti ai piani di coltivazione vigenti, se modificano le superfici interessate, le profondità o i volumi estraibili o le modalità di sistemazione finale, dovranno essere sottoposte alle procedure di VIA, di cui agli artt. 11 e seg. della L.R. 9/99 e s.m.i. e contenere un Progetto comprensivo ed esplicativo di tutti gli ambiti estrattivi previsti all'interno del Comparto estrattivo unitario identificato dal P.A.E. 2009, al fine di consentire una valutazione complessiva ed unitaria degli impatti ambientali prevedibili.

Il soggetto richiedente l'attivazione delle procedure di VIA di cui agli artt. 11 e seg. della L.R. 9/99 e s.m.i., dovrà allegare alla domanda i seguenti elaborati:

- I) lo studio di impatto ambientale (SIA);
- II) il progetto definitivo;

III) la documentazione richiesta dalla normativa vigente per il rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per l'effettuazione della conferenza di servizi.

I contenuti degli elaborati di cui sopra, in assenza di più specifiche direttive regionali o provinciali, dovranno risultare conformi alle "Linee guida per la redazione e la valutazione degli elaborati per la procedura di VIA" di cui all'Allegato B, punto 2, della Deliberazione di Giunta Regionale 15 luglio 2002, n° 1238.

Al fine di sintetizzare la definizione degli impatti individuati e favorire l'attività istruttoria dell'autorità competente, il proponente dovrà altresì presentare le liste di controllo previste dalla sopra citata delibera regionale, debitamente compilate e sottoscritte.

	Elaborato	Data	Agg.	Pag.
	<b>Norme Tecniche di Attuazione</b> <b>Versione controdedotta</b>	Aprile 2010	1	5 di 57



## Art. 5 - Autorizzazione convenzionata

Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva compete al Comune, sulla base della convenzione di cui all'Art. 12 della L.R. 17/91, come modificata dalla L.R. 45/93.

L'autorizzazione, rilasciata esclusivamente nelle aree previste dal P.A.E, su parere della Commissione Tecnica Infraregionale, è subordinata al possesso dei requisiti imprenditoriali, tecnici ed organizzativi necessari.

La domanda, corredata della documentazione descritta in Allegato 1, viene presentata al responsabile dell'ufficio comunale, il quale la trasmette entro 15 giorni alla Commissione Infraregionale che deve esprimere un parere entro 60 giorni.

Il responsabile dell'ufficio comunale competente si pronuncia entro 60 giorni dal ricevimento del parere o dall'inutile scadenza del termine assegnato alla Commissione. In mancanza di tale pronuncia viene nominato dal Regione un Commissario, ai sensi della L. 127/97.

La durata della autorizzazione e della relativa convenzione non può essere inferiore a 3 anni e superiore a cinque anni. Il Comune può concedere una proroga, non superiore ad un anno, solo se motivata dalla mancata estrazione di tutte le quantità autorizzate, ovvero per il corretto compimento delle modalità di sistemazione finale, purché per cause non direttamente imputabili alla ditta esercente.

L'autorizzazione può comunque essere dichiarata decaduta dal Sindaco, revocata o sospesa per i motivi di cui agli artt. 16 e 18 della L.R. 17/91. L'autorizzazione viene rilasciata previa stipulazione della convenzione di cui all'art.12 della legge regionale, stilata secondo lo schema di convenzione tipo deliberato dalla G.R. con atto n° 70 del 21.01.1992.

Lo sfruttamento della cava è possibile da parte del proprietario del terreno o anche da un altro soggetto in base a contratto di affitto, concessione o altro titolo comprovante la disponibilità del suolo stesso: nel primo caso il titolo di proprietà dovrà essere documentato con certificato catastale e con estratto di mappa in data non anteriore a tre mesi rispetto alla domanda; nel secondo caso il cavatore dovrà allegare copia autentica del titolo da cui risulti la disponibilità del terreno.

L'autorizzazione è personale e non può essere ceduta a terzi senza autorizzazione comunale integrativa, pena la decadenza della autorizzazione stessa.

	Elaborato	Data	Agg.	Pag.
	<b>Norme Tecniche di Attuazione</b> <b>Versione controdedotta</b>	Aprile 2010	1	6 di 57



## Art. 6 - Decadenza

E' competenza della Amministrazione Comunale di vigilare sulla attività estrattiva provvedendo alla sospensione della medesima, previa contestazione degli addebiti al cavatore, sia nel caso di attività abbandonata o scarsamente sviluppata, sia nel caso di infrazioni alle condizioni della presente normativa o della concessione allegata alla autorizzazione.

L'autorizzazione potrà essere revocata anche per sopraggiunte gravi esigenze di interesse pubblico.

Il Sindaco pronuncia la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) qualora vengano meno i requisiti del titolare dell'autorizzazione (Capoverso A delle Istruzioni di All. 1);
- b) qualora il titolare non adempia alle prescrizioni ed agli obblighi contenuti nell'autorizzazione e relativa convenzione e tale inosservanza persista anche dopo la diffida;
- c) qualora il titolare non osservi l'obbligo di consentire l'accesso per ispezioni e controlli e tale inosservanza persista anche dopo la diffida.

In caso di mancato inizio dell'attività estrattiva nel termine di otto mesi dal rilascio dell'autorizzazione, ovvero di interruzione dell'attività estrattiva per un periodo superiore ad otto mesi, salvo i casi di forza maggiore, il Sindaco diffida il titolare ad iniziare o a riprendere entro un determinato termine l'attività. Decorso inutilmente il termine assegnato, il sindaco valuta l'opportunità di pronunciare la decadenza dell'autorizzazione.

Qualora l'esercente non cessi l'attività dopo che sia stata pronunciata o comunicata la decadenza dell'autorizzazione si applicano le disposizioni di cui all'Art.15.

## Art. 7 - Revoca e sospensione

L'autorizzazione è revocata per sopravvenute condizioni di pericolo per l'incolumità e la salute pubblica o per altri motivi di interesse pubblico, ostativi della prosecuzione dell'attività estrattiva;

La revoca è disposta con provvedimento motivato del sindaco, sentita la Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive. Ricorrendone le condizioni viene disposto un equo indennizzo secondo il principio fissato dal comma 4 dell'art.11 della legge 7 agosto 1990 n.241.

	Elaborato	Data	Agg.	Pag.
	<b>Norme Tecniche di Attuazione</b> <b>Versione controdedotta</b>	Aprile 2010	1	7 di 57



Con il medesimo provvedimento di cui al comma 2 il sindaco dispone le modifiche che risultino necessarie al progetto di sistemazione finale delle aree oggetto dell'attività estrattiva.

In caso di temporaneità delle condizioni indicate al comma 1, l'autorizzazione può essere sospesa per il tempo della loro persistenza. In tal caso si applicano le disposizioni di cui al comma 2.

## Art. 8 - Rinnovo dell'autorizzazione

Al termine del periodo autorizzato e quando ne ricorrano le condizioni, l'autorizzazione può essere rinnovata, su esplicita richiesta del titolare presentata con congruo anticipo allo scopo di garantire la continuità autorizzativa.

Le procedure amministrative utilizzabili sono le stesse del precedente Art. 5 delle presenti Norme. Il rinnovo dell'autorizzazione si configura in ogni caso come nuova autorizzazione.

## Art. 9 - Procedure per l'esame delle domande

Fermi restando tempi e modalità previsti per l'espletamento delle procedure fissate dall'Art. 14 della L.R.17/91 e successive modifiche ed integrazioni, le domande devono essere necessariamente sottoposte all'esame dell'Ufficio Tecnico comunale per l'accertamento, oltre che della completezza degli elaborati di cui all'allegato 3 delle presenti Norme, anche dell'osservanza delle norme urbanistiche in vigore.

Qualora l'intervento proposto ricada in area tutelata ai sensi della legislazione vigente, il progetto deve essere sottoposto all'esame della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio che potrà esaminarlo anche in data successiva alla trasmissione della pratica stessa alla Commissione Tecnica Infraregionale per le Attività Estrattive.

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 11 della L.R.17/91 e successive modifiche ed integrazioni qualora l'attività estrattiva debba svolgersi in zone soggette a tutela particolare, l'autorizzazione viene rilasciata previa acquisizione dei provvedimenti e degli atti di competenza delle Autorità preposte a tale tutela.

	Elaborato	Data	Agg.	Pag.
	<b>Norme Tecniche di Attuazione</b> <b>Versione controdedotta</b>	Aprile 2010	1	8 di 57



## Art. 10 - Convenzione

La convenzione tra l'Esercente la cava ed il Comune, individuata con precisione l'area oggetto di intervento, dovrà prevedere, rendendone obbligatoria l'esecuzione per il soggetto che chiede l'autorizzazione:

- la durata ed i tempi di coltivazione della cava, con il dettaglio dei programmi inerenti tanto lo sfruttamento quanto la risistemazione dell'area;
- le opere di urbanizzazione da eseguirsi da parte del gestore dell'attività; l'attività estrattiva deve in ogni caso essere dotata anche di tutte le strutture necessarie ad assicurare un igienico ambiente di lavoro per gli addetti; particolare attenzione andrà posta nella individuazione della rete viabile e nel collegamento con i principali centri all'intorno.
- la corretta attuazione del piano di coltivazione;
- l'esecuzione delle opere previste nel progetto di sistemazione finale della cava, nel rispetto delle prescrizioni tecniche e dei termini indicati nell'atto di autorizzazione.

La convenzione dovrà altresì prevedere le penali nel caso di inadempienze al punto precedente e le norme inerenti la vigilanza da parte dell'Amministrazione Comunale o di organi da Lei delegati sia per quanto attiene il mancato rispetto di norme di Legge che per l'inadempienza ad articoli della Convenzione e per eventuali danni.

Alle infrastrutture, alle opere pubbliche o all'ambiente, dovrà prevedere una idonea garanzia fidejussoria, rappresentata da una somma, comunque versata o vincolata, a disposizione dell'Amministrazione Comunale.

L'entità della garanzia fidejussoria dovrà essere valutata sulla base del computo metrico, appositamente redatto ed allegato alla domanda di autorizzazione, di tutte le opere, previste nel progetto di coltivazione, atte a garantire il corretto recupero dell'area scavata .

La garanzia si esaurirà e verrà liberata all'ultimazione delle opere previste per la sistemazione della cava, a seguito di formale istruttoria redatta dal Tecnico Comunale.

Con la medesima convenzione il titolare dell'autorizzazione si impegna a versare annualmente al Comune, in un'unica soluzione entro il 31 dicembre, una somma commisurata al tipo ed alla quantità di materiale estratta nell'anno, in conformità con le tariffe stabilite dalla Giunta Regionale, a titolo di contributo per gli

	Elaborato	Data	Agg.	Pag.
	<b>Norme Tecniche di Attuazione</b> <b>Versione controdedotta</b>	Aprile 2010	1	9 di 57



interventi pubblici ulteriori rispetto agli obblighi di urbanizzazione già previsti. Tale somma, ai sensi della L.R. 42/92, deve essere versata nella misura del 20% alla Provincia e del 5% alla Regione.

Firmatari della convenzione saranno il richiedente ed il Sindaco; controfirmerà nel caso il proprietario del terreno, rendendosi così parte garante della sola risistemazione dell'area per quanto attiene la quota di affitto ed ogni contropartita economica ricevuta durante il periodo dello scavo.

Lo schema di convenzione tra l'esercente ed il Comune è riportata in All. 2.

### **Art. 11 - Utilizzo degli inerti limo-argillosi per rilevati arginali**

Al fine di agevolare ed incentivare l'utilizzo degli inerti limo-argillosi per il rifacimento ed il sovrizzo dei rilevati arginali a seguito delle periodiche piene del Fiume Po, è data la possibilità ai Comuni interessati dalle previsioni ricadenti nei Poli estrattivi rivieraschi, d'intesa con le ditte esercenti l'attività estrattiva, di prevedere la cessione a titolo gratuito o agevolato di tali materiali (ossia conteggiando le sole spese di estrazione e/o trasporto) per preminente interesse pubblico all'Agenzia Interregionale per il Po o agli altri Enti con competenze idrauliche o ai soggetti incaricati dagli Enti stessi alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza dei rilevati arginali.

In cambio di tale cessione, che dovrà essere avallata da apposite convenzioni tra i soggetti interessati (Comune, Enti idraulici, Ditte esercenti), il Comune potrà prevedere, nel rispetto delle presenti norme, un incremento degli obiettivi di quantità di sabbie di Po proporzionale al quantitativo di limi argillosi effettivamente ceduto gratuitamente o in maniera agevolata, purché tale aumento non risulti in contrasto con la sistemazione finale prevista per il polo estrattivo in questione e non arrechi pregiudizio alle caratteristiche idrauliche dell'area interessata.

L'incremento ammissibile deve essere calcolato applicando un rapporto fisso sabbie/limi pari a 0,60.

La cessione gratuita o agevolata dei limi argillosi esonera la ditta esercente l'attività estrattiva dal corrispondere al Comune gli oneri previsti dai comma 2 e 3 dell'art. 12 della L.R. 17/91, in ragione delle maggiori entrate derivanti dall'incremento estrattivo delle sabbie.

L'applicazione della presente disciplina non modifica né sostituisce gli obblighi e gli adempimenti previsti, ai sensi delle normative vigenti in materia di attività

	Elaborato	Data	Agg.	Pag.
	<b>Norme Tecniche di Attuazione</b> <b>Versione controdedotta</b>	Aprile 2010	1	10 di 57



estrazive, sicurezza degli ambienti di lavoro e di terzi, a carico dei soggetti interessati, ognuno per la propria parte.

## ***TITOLO II - VERIFICA, VIGILANZA E SANZIONI***

### **Art. 12 - Verifica**

Le funzioni di controllo sull'applicazione delle disposizioni delle presenti Norme Tecniche sono svolte dal Comune, attraverso i propri uffici, oppure, previo accordo o convenzione, attraverso gli personale a tale scopo abilitato degli uffici della Provincia, per la verifica dei quantitativi estratti.

Entro il 30 novembre di ogni anno la ditta autorizzata dovrà presentare al Comune un rapporto annuale indicante le quantità di materiale scavato, commercializzato o trasformato.

La relazione annuale sullo stato dei lavori sarà corredata dai seguenti elaborati:

- cartografia dello stato di fatto riferita al mese di novembre, con l'indicazione delle aree oggetto di coltivazione, di quelle oggetto di sistemazione e di quelle relative allo stoccaggio del terreno agricolo e degli sterili;
- computo metrico dei materiali (distinti in materiale utile, terreno agricolo, sterile)
- relazione sull'utilizzo dei materiali includendo tout venant impiegato direttamente nei propri impianti, tout venant venduto a terzi, nonché sull'utilizzo di materiali di provenienza esterna impiegati per eventuale ritombamento e distinti per quantità e qualità. La cartografia dello stato di fatto dovrà essere redatta sulla base dei rilievi topografici eseguiti in cava alla presenza di un tecnico comunale o, in caso di assenza di quest'ultimo, attraverso perizia giurata.

Il Comune ha facoltà di richiedere qualsiasi altra notizia sull'andamento della attività estrattiva, utile per la verifica dello stato di attuazione dei PAE.

### **Art. 13 - Autorizzazione e denuncia di esercizio**

Il Comune informa tempestivamente il Servizio Programmazione e Pianificazione Territoriale della Provincia e l'A.U.S.L. competente per territorio dell'avvenuto rilascio della autorizzazione ad esercitare l'attività estrattiva,

 EN GEO S.r.l. ENGINEERING GEOLOGY	Elaborato	Data	Agg.	Pag.
	<b>Norme Tecniche di Attuazione</b> <b>Versione controdedotta</b>	Aprile 2010	1	11 di 57



precisando in particolare: l'intestatario dell'autorizzazione, la denominazione e l'ubicazione della cava, la data di decorrenza e di scadenza, la superficie, i volumi previsti e gli estremi dell'atto di autorizzazione.

Ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 624/96, i lavori che hanno luogo nelle attività estrattive devono essere denunciati, oltre che al Comune, all'autorità di vigilanza competente (Provincia di Parma e A.U.S.L.) almeno otto giorni prima dell'inizio o della ripresa.

La denuncia è fatta dal titolare o da un suo procuratore a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve indicare, per ogni luogo di lavoro:

- a) gli estremi dell'autorizzazione di cava;
- b) l'ubicazione dei lavori e se questi sono a cielo aperto o in sotterraneo;
- c) il nome, il cognome e domicilio del direttore responsabile;
- d) il nome, cognome e domicilio dei sorveglianti dei lavori, per ciascun turno.

Nel caso di società regolarmente costituite ne deve essere indicato il legale rappresentante. Il titolare deve comunicare il proprio domicilio o eleggere un domicilio speciale. La denuncia di esercizio deve essere trasmessa anche al Comune ove i lavori si svolgono, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Ai sensi del 1° comma dell'art. 18 del D.Lgs. 624/96, all'atto della presentazione della denuncia di esercizio, il titolare allega il Documento di Sicurezza e Salute (DSS) relativo all'attività denunciata; il DSS deve essere coerente con il piano e con il programma di coltivazione.

L'attività di cava non potrà iniziare se non previo inoltro della denuncia di esercizio ai sensi di legge.

## Art. 14 - Polizia mineraria e di igiene ambientale

Ai sensi dell'art. 21 della L.R. 17/91 e s.m.i. e dell'art. 147, 1° comma, punto b), della L.R. 3/99 e s.m.i., le funzioni di vigilanza in materia di Polizia mineraria sono delegate alle Province, mentre quelle in materia di tutela della salute dei lavoratori e di prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro alle A.U.S.L..

All'atto della presentazione della denuncia di esercizio, il titolare dovrà trasmettere alle competenti autorità di vigilanza (Provincia e A.U.S.L.) il Documento di Sicurezza e Salute previsto all'art. 6 del D.Lgs. 624/96, contenente una Relazione sulla Stabilità dei Fronti di Scavo ai sensi dell'art. 52 dello stesso decreto.

	Elaborato	Data	Agg.	Pag.
	<b>Norme Tecniche di Attuazione</b> <b>Versione controdedotta</b>	Aprile 2010	1	12 di 57



Trattandosi di ambiti estrattivi che attuano l'escavazione di sabbie ad alto contenuto in silice (sabbie del F. Po), nonché di impianti di selezione e vagliatura che trattano tali inerti, dovrà essere valutata l'esposizione dei lavoratori alla silice libera cristallina ed individuare le opportune misure di mitigazione e protezione, secondo i contenuti della circolare informativa elaborata dal Servizio Sanitario della Regione Emilia-Romagna, Distretto di Parma, Dipartimento di Sanità Pubblica e Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro riportata nell'Allegato F delle Norme Tecniche di Attuazione del P.I.A.E.

### Art. 15 - Rete di punti quotati

Al fine del controllo la cava sarà dotata di una rete di punti quotati e fissati in modo inamovibile. L'area di coltivazione dovrà essere chiaramente individuata sul terreno nel rispetto delle distanze di cui al successivo Art. 16 attraverso la collocazione di punti fissi inamovibili di misurazione. Tali punti devono essere collocati in posizione tale da essere facilmente individuati sulla carta topografica della zona e sul terreno.

Non appena venga raggiunto nel lotto di scavo il livello massimo di escavazione, la Ditta dovrà porre sul fondo scavo caposaldi inamovibili di controllo da mantenersi fino all'inizio delle opere di risistemazione.

Il piano quotato di tali punti e dei relativi capisaldi di riferimento saranno riportati nella documentazione di richiesta di coltivazione.

## ***TITOLO III - DIRETTIVE PER LA COLTIVAZIONE DELLE CAVE***

### Art. 16 - Distanze da opere e manufatti

La distanza delle cave da opere e manufatti di vario genere è regolata dall'art. 104 del D.P.R. n.128 del 9.4.1959, "Norme di Polizia delle Miniere e delle Cave" le quali recitano:

«Senza autorizzazione del Prefetto (o Presidente Amministrazione Provinciale) sono vietati gli scavi a cielo aperto per ricerca o estrazione di sostanze minerali a distanze minori di:

- a) 10 metri: - da strade di uso pubblico non carrozzabili;  
- da luoghi cinti da muro destinati ad uso pubblico;

	Elaborato	Data	Agg.	Pag.
	<b>Norme Tecniche di Attuazione</b> <b>Versione controdedotta</b>	Aprile 2010	1	13 di 57



- b) 20 metri: - da strade di uso pubblico carrozzabili, tramvie e autostrade;
- da corsi d'acqua senza opere di difesa;
  - da sostegni o da cavi interrati di elettrodotti di linee telefoniche o telegrafiche;
  - da edifici pubblici e da edifici privati non disabitati;
- c) 50 metri: - da ferrovie
- da opere di difesa dei corsi d'acqua;
  - da sorgenti, acquedotti e relativi serbatoi;
  - da oleodotti e gasdotti;
  - da costruzioni dichiarate monumenti nazionali.»

Tali distanze di rispetto sono derogabili, previo parere competente degli organi competenti, ai sensi dell'Art. 105 del D.P.R. 128/59.

Il P.I.A.E. ha inoltre introdotto le seguenti direttive:

- dal perimetro del territorio urbanizzato come definito dallo strumento urbanistico vigente: m 200;
- dai canali irrigui: m 20;
- dai collettori fognari: m 20;
- da autostrade e viabilità primaria, come definita dal P.T.C.P.: m 50;

Le distanze predette si intendono misurate in senso orizzontale dal ciglio superiore della escavazione al margine esterno dell'opera tutelata.

Deve inoltre essere garantita l'accessibilità dei manufatti di sostegno e di servizio di ogni rete tecnologica lineare secondo le norme dettate dai rispettivi enti concessionari della gestione.

La distanza minima della scavo dalle proprietà confinanti alle aree estrattive di Piano sarà stabilita in sede di autorizzazioni a seguito dei risultati dei calcoli di stabilità delle scarpate e comunque non sarà inferiore a 5 metri, oppure nel caso la profondità di scavo sia superiore ai 5 m, ad una distanza non inferiore alla profondità di scavo, salvo diversi accordi fra le parti proprietarie e comunque nel rispetto dell'art. 891 C.C.

	Elaborato	Data	Agg.	Pag.
	<b>Norme Tecniche di Attuazione</b> <b>Versione controdedotta</b>	Aprile 2010	1	14 di 57



Dovranno essere adottate distanze di rispetto dal corso del F. Po o dalle opere idrauliche esistenti e/o in progetto più restrittive di quelle individuate dal presente articolo, ove le autorità idrauliche lo richiedano.

Nell'autorizzazione andranno specificate dettagliatamente tutte le prescrizioni in merito.

### **Art. 17 - Fasce di rispetto dei corsi d'acqua**

Fatto salvo quanto riportato nell'Articolo precedente ed in conformità alle specificazioni dettate dal P.I.A.E. e dal presente P.A.E., le attività estrattive nelle fasce contermini ai corsi d'acqua sono regolamentate nel rispetto del P.T.C.P. e del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po.

### **Art. 18 - Aree di salvaguardia dei punti di prelievo dell'acqua potabile**

In conformità a quanto disciplinato dall'art. 94 del D.Lgs. 152/06 e nel rispetto delle disposizioni del P.T.C.P. (approfondimenti in materia di Tutela delle Acque) elaborato ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nella zona di rispetto delle captazioni destinate al consumo umano non sono ammesse attività estrattive in connessione con la falda.

Relativamente alla definizione di "*acque destinate al consumo umano*" si fa riferimento a quanto stabilito dall'Assessorato alla Sanità della RER con la circolare n° 11/94.

### **Art. 19 - Rispetto da costruzioni particolari ed alberature di pregio**

In sede di progettazione attuativa, eventuali costruzioni particolari ed alberature di pregio botanico, nonché le loro aree di contorno, debbono essere protette sia dalla attività di escavazione vera e propria che dalle sue influenze, quali emissioni polveri, creazioni di vibrazioni, etc..

Nell'autorizzazione andranno specificate dettagliatamente tutte le prescrizioni in merito.

### **Art. 20 - Delimitazione dell'area di cava e misure di sicurezza**

Si dovranno adottare tutte le misure di sicurezza previste dalle vigenti Leggi di Polizia Mineraria (D.P.R. N.128 del 9/4/1959 e successive modificazioni ed integrazioni) ed alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro prescritti dalle

	Elaborato	Data	Agg.	Pag.
	<b>Norme Tecniche di Attuazione</b> <b>Versione controdedotta</b>	Aprile 2010	1	15 di 57



normative vigenti, sia per quanto riguarda la conduzione dei lavori di scavo, carico e trasporto, sia per la segnaletica nei confronti di terzi.

Il Comune, nei casi di inadempienza delle disposizioni vigenti si riserva la facoltà di sospendere, d'intesa con le altre Autorità competenti, l'attività estrattiva fino a che i motivi di pericolo incombenti sulle maestranze o su terzi non siano stati rimossi a cura ed a spese della ditta estrattrice.

L'area della cava deve essere opportunamente segnalata da appositi cartelli monitori, collocati in modo che siano visibili l'uno dall'altro e comunque a distanza non superiore a 40 m e protetta con recinzione in rete metallica di altezza non inferiore a 1,50 m o con altro mezzo idoneo a precludere l'accesso di mezzi e di persone non autorizzate e la discarica abusiva ed indiscriminata di rifiuti.

L'area di cava e le modalità di coltivazione devono essere concepite in modo tale che gli addetti possano operarvi senza compromettere la propria salute e sicurezza.

Il datore di lavoro dovrà sempre preparare e tenere costantemente aggiornato un *documento di sicurezza e salute* in cui si dimostri che i rischi a cui vanno incontro i lavoratori sono sotto controllo. Gli addetti dovranno essere adeguatamente informati sui rischi e sui doveri relativi alla sicurezza secondo eventuali disposizioni dell'autorità sanitaria competente.

Dovranno sempre essere prese misure adeguate per raggiungere i massimi livelli di sicurezza in conformità alle prescrizioni delle Autorità competenti all'autorizzazione ed al controllo in materia di sicurezza ed igiene degli ambienti di lavoro.

Gli accessi alla cava saranno custoditi da apposite cancellate o sbarre che dovranno essere chiuse negli orari e nei periodi in cui non si esercita attività estrattiva e comunque quando sia assente il personale sorvegliante i lavori di coltivazione.

Nella zona di accesso alla cava dovrà essere posto in modo ben visibile un cartello contenente i dati significativi della cava stessa; che dovranno essere sempre leggibili, quali:

- Comune di Sissa;
- denominazione della cava;
- tipo di materiale estratto;
- quantità di materiale estraibile;
- massima profondità di scavo dal p.c.;

 EN GEO S.r.l. ENGINEERING GEOLOGY	Elaborato	Data	Agg.	Pag.
	<b>Norme Tecniche di Attuazione</b> <b>Versione controdedotta</b>	Aprile 2010	1	16 di 57



- progettisti;
- ditta esercente;
- direttore dei lavori e relativo recapito telefonico;
- sorvegliante;
- estremi dell'atto autorizzativo;
- scadenza dell'autorizzazione convenzionata;

Oltre alla documentazione prevista dalle vigenti normative di polizia mineraria, presso ogni cava dovranno essere disponibili per la vigilanza, da attuarsi da parte del personale autorizzato, i seguenti documenti in copia autentica:

- autorizzazione comunale;
- convenzione;
- piano di coltivazione;
- piano di recupero;
- eventuali provvedimenti sindacali
- DSS e relazione sulla stabilità dei fronti di scavo.

#### **Art. 21 - Scopertura e conservazione del terreno vegetale**

Il terreno vegetale dovrà essere conservato temporaneamente nell'area di cava o in un'altra area, nelle immediate vicinanze, appositamente individuata negli elaborati progettuali per essere ricollocato in posto a seguito della coltivazione qualora le modalità di ripristino lo prevedano, ovvero destinato alle finalità di cui al successivo articolo.

Gli accumuli temporanei di terreno vegetale non dovranno superare i 5 metri di altezza con pendenza in grado di garantire la loro stabilità; sui cumuli dovranno essere eseguite semine protettive e, se necessario, concimazioni curative e conservative.

#### **Art. 22 - Depositi di materiali di scarto di coltivazione**

E' vietato fare cumuli di terreno vegetale e/o di risulta di cava nei torrenti, fossi o canali limitrofi, interrompendo e/o deviando il deflusso naturale delle acque superficiali a monte ed a valle della cava. In caso di comprovata necessità si dovrà preventivamente intervenire con opportune opere idrauliche approvate dall'Amministrazione Comunale fatte salve le autorizzazioni degli Enti preposti.

L'eventuale scarica di materiale di scarto fuori dall'area di cava dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente.

	Elaborato	Data	Agg.	Pag.
	<b>Norme Tecniche di Attuazione</b> <b>Versione controdedotta</b>	Aprile 2010	1	17 di 57



Il terreno atto alla produzione vegetale non costituisce scarto di cava, ma non concorre al pagamento degli oneri nella misura del quantitativo necessario al ripristino della cava da cui è stato estratto.

### Art. 23 - Modalità di coltivazione

L'attività estrattiva dovrà essere attuata utilizzando le migliori soluzioni e tecnologie possibili. L'escavazione dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- a) La coltivazione della cava deve avvenire per lotti al fine di assicurare il progressivo recupero ambientale; il ripristino di un lotto su cui si è esaurita la fase di scavo deve essere completato parallelamente alla coltivazione del lotto successivo e completato al termine della stessa.
- b) Il ciglio superiore dello scavo deve essere sempre raggiungibile con apposite piste o rampe percorribili con mezzi cingolati o gommati. Le rampe devono essere conservate anche per facilitare le opere di recupero ambientale.
- c) E' vietato lo scalzamento al piede dei versanti o delle pareti e qualora si impieghino escavatrici meccaniche poste al piede del fronte di scavo, l'altezza del fronte stesso non deve superare il limite a cui possono giungere gli organi dell'escavatrice.
- d) Le acque piovane ricadenti nell'area di cava devono essere smaltite tramite un'adeguata rete di canali di drenaggio e di scolo.

I percorsi dei canali di drenaggio e di scolo devono risultare nelle cartografie del piano di coltivazione.

### Art. 24 - Fossi di guardia

L'afflusso in cava di acque di dilavamento provenienti da terreni esterni deve essere evitato attraverso la costruzione di una adeguata rete di fossi di guardia intorno al ciglio superiore di coltivazione, collegati con la rete di smaltimento naturale e/o artificiale esistente.

I percorsi dei fossi di guardia ed i punti di confluenza nella rete di smaltimento devono risultare nelle cartografie del piano di coltivazione, con indicazione delle pendenze.

Quando la morfologia dei luoghi non consenta quanto sopra, il fosso di guardia dovrà essere costruito sul gradone più elevato del fronte di cava.

	Elaborato	Data	Agg.	Pag.
	<b>Norme Tecniche di Attuazione</b> <b>Versione controdedotta</b>	Aprile 2010	1	18 di 57



## Art. 25 - Apertura di nuovi fronti di scavo

Il piano di coltivazione della cava dovrà essere redatto prevedendo, ove possibile, che i nuovi fronti di cava siano aperti in posizione defilata e/o nascosta alla vista rispetto alle principali vie di comunicazione, ai centri urbani, a località di interesse turistico, paesaggistico e monumentale.

Quando ciò non sia possibile, si dovrà intervenire con opere di mascheramento artificiali (riporti di terreno, barriere, alberature, ecc.) lungo le strade, le rampe, i gradoni ed i piazzali delle cave.

## Art. 26 - Tutela degli acquiferi e della permeabilità dell'acquifero

Lo spandimento dei liquami zootecnici o lo smaltimento di fanghi di depurazione sono vietati in tutte le aree di cava, attive o non ripristinate.

Per la salvaguardia della falda acquifera si adottano i seguenti accorgimenti atti a scongiurare indesiderate compromissioni della qualità delle acque di falda:

- si devono costruire di norma almeno due piezometri (diam. min. 4") per il controllo della qualità delle acque sotterranee durante le fasi di coltivazione della cava, l'uno a monte e l'altro a valle dell'area di scavo nel senso della direzione di flusso delle falde. I piezometri devono essere perforati ad una profondità superiore alla massima soggiacenza del livello di falda determinata sulla base di un apposito studio idrogeologico; a tale scopo possono essere utilizzati anche pozzi già esistenti purché dotati delle caratteristiche di cui sopra;
- i piezometri devono essere attrezzati per le misure di livello e per i campionamenti periodici delle acque prima, durante ed al termine dell'esercizio dell'attività di cava;
- prima dell'inizio di coltivazione della cava devono essere effettuate le misure piezometriche ed un campionamento sul quale effettuare, nei laboratori ufficialmente riconosciuti, a carico dell' esercente, le necessarie analisi chimiche;
- per le zone di cava interessanti la falda freatica si richiedono, durante la coltivazione, campionamenti ed analisi stagionali delle acque del lago di cava, di classe C.3 di cui al DPR 236/88 effettuate secondo le modalità espresse al punto precedente.
- La Commissione Tecnica Infraregionale delle Attività Estrattive potrà prevedere ulteriori campionamenti ed analisi chimiche e definire il periodo

 EN GEO S.r.l. ENGINEERING GEOLOGY	Elaborato	Data	Agg.	Pag.
	<b>Norme Tecniche di Attuazione</b> <b>Versione controdedotta</b>	Aprile 2010	1	19 di 57



per il quale dovranno essere continuati i prelievi e le analisi in seguito all'avvenuta coltivazione e ripristino della cava.

- Gli impianti di trasformazione che utilizzano acque sotterranee o superficiali o provenienti da acquedotto nel proprio ciclo di lavorazione dovranno operare conformemente a quanto disposto dal 1° comma, lett. d), dell'art. 103 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. Parte Terza, in base al quale è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli. Tale condizione dovrà essere adeguatamente dimostrata e supportata con documentazione tecnica all'atto della richiesta di autorizzazione.

Nel caso di escavazioni in falda, qualora il recupero sia di tipo naturalistico, per limitare gli effetti di riduzione della permeabilità dell'acquifero ad opera di materiali fini limosi ed argillosi che si depositano sul fondo e sulle sponde del lago di cava devono essere rispettate le seguenti precauzioni:

- adottare tecniche di estrazione che riducono la ricaduta in acqua delle frazioni fini limose ed argillose;
- le acque provenienti dall'impianto di lavaggio non devono essere rimesse direttamente nel lago di cava ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. Parte Terza, ma essere preventivamente stoccate in apposite vasche di decantazione per un periodo di tempo sufficiente al deposito della maggior parte delle particelle fini; l'ubicazione dell'impianto di lavaggio e delle vasche di decantazione devono risultare da apposite cartografie, parte integrante del piano di coltivazione;
- in deroga a quanto sopra e previa indagine preventiva finalizzata a verificare l'assenza di sostanze estranee, potrà essere autorizzato lo scarico nella stessa falda delle acque utilizzate per di lavaggio, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera; l'autorizzazione è comunque subordinata al parere favorevole dell'ARPA ed è rilasciata ai sensi delle normative vigenti.

 EN GEO S.r.l. ENGINEERING GEOLOGY	Elaborato	Data	Agg.	Pag.
	<b>Norme Tecniche di Attuazione</b> <b>Versione controdedotta</b>	Aprile 2010	1	20 di 57



Nelle cave, tranne che nei casi specificati dal PAE che prevedono recupero di tipo naturalistico-ricreativo con creazione di laghi e/o zone umide, gli scavi dovranno essere mantenuti 1 metro sopra la quota di minima soggiacenza della falda freatica o del tetto dell'acquifero per la falda in pressione e qualora dovesse essere erroneamente raggiunta, dovranno essere immediatamente avvisati l'Ufficio Tecnico Comunale ed il Servizio Difesa del Suolo che individuerà le modalità e gli idonei materiali per l'immediato ripristino.

Quando il recupero ambientale prevede la realizzazione di zone umide e/o laghi, e questi sono alimentati da acque di falda, gli stessi dovranno essere necessariamente il risultato di una progettazione che preveda l'asportazione del solo materiale necessario per la realizzazione degli stessi e per la sistemazione delle loro sponde e non possono essere invece il risultato di parziali tombamenti sia in termini di superficie che di profondità, di invasi di cava.

I laghi sopra falda, alimentati da acque superficiali (canali, falde superficiali non significative, ecc.) devono risultare opportunamente impermeabilizzati a tutela degli acquiferi sotterranei. Se necessario possono quindi essere previsti apporti di terreno (o altro materiale ritenuto idoneo) per la sistemazione del fondo o la risagomatura delle sponde. Apporti di terreno (o altro materiale ritenuto idoneo) possono essere previsti per la realizzazione di opere finalizzate alla funzionalità del recupero naturalistico (p.es. isole per la nidificazione, movimentazione morfologica del fondo degli invasi, ecc.).

## Art. 27 - Pendenza delle scarpate ed altezza dei fronti di scavo

La pendenza delle scarpate e l'altezza dei fronti di scavo durante la fase di coltivazione ed in seguito al ripristino finale devono essere tali da garantire le condizioni di massima sicurezza, in rapporto ai metodi di scavo adottati. La pendenza delle scarpate e l'altezza dei fronti di scavo dovranno essere stabilite in fase progettuale in relazione ai risultati di specifiche analisi di stabilità, eseguite sulla base di prove in situ e/o di laboratorio.

## Art. 28 - Strada di accesso - Polverosità

La Ditta dovrà provvedere all'esecuzione, in sede di progettazione estrattiva, di idonee soluzioni finalizzate ad ottenere l'abbattimento di polveri e la rimozione dalla viabilità pubblica dei fanghi di imbrattamento prodotti dal trasporto dei materiali lungo le piste di cava.

	Elaborato	Data	Agg.	Pag.
	<b>Norme Tecniche di Attuazione</b> <b>Versione controdedotta</b>	Aprile 2010	1	21 di 57



La polverosità all'esterno dell'area di cava e della strada di accesso non potrà in ogni caso risultare superiore agli standard di qualità dell'aria fissati dalla normativa vigente; in ogni caso dovranno essere messi in opera sistemi di umidificazione della viabilità "bianca" e dovrà essere garantita la necessaria ripulitura della viabilità pubblica di accesso.

### **Art. 29 - Rumori**

Per evitare e/o ridurre i rumori entro i limiti stabiliti dai regolamenti e dalla legislazione vigente, si dovranno adottare idonei provvedimenti e cautele.

Sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale prescrivere le ulteriori misure atte a contenere le emissioni nei limiti prescritti dalla legislazione vigente.

### **Art. 30 - Adozione di accorgimenti idonei ad impedire la lordatura delle strade pubbliche da parte degli automezzi di cava**

La ditta estrattrice è tenuta, sia durante le fasi di escavazione sia in quelle di risistemazione, ad evitare che i propri mezzi in uscita ed in entrata dalle cave imbrattino le strade pubbliche. A tale fine ad essa compete la pulitura della superficie stradale ovvero l'adozione di idonei accorgimenti che evitino tale inconveniente.

In caso di persistente inadempienza, il Comune può imporre l'adozione di particolari accorgimenti entro un termine massimo da definirsi caso per caso.

L'inadempienza o la non osservanza del termine di tempo imposto comporta la sospensione dei lavori di estrazione in tutta la cava.

La pulitura potrà essere fatta direttamente dal Comune, con addebito della spesa alla Ditta estrattrice.

### **Art. 31 - Inadeguatezza della rete viabile**

Fatte salve le eventuali disposizioni in materia già applicate da parte degli Enti preposti alla manutenzione delle rispettive reti stradali, il Comune, nel caso di inadeguatezza della propria rete stradale al traffico pesante proveniente dalla cava (in ordine alla resistenza delle massicciate, alla larghezza del corpo stradale, ed alla idoneità dei manufatti stradali, curve ecc.) può imporre in qualsiasi momento alla ditta escavatrice, entro un adeguato termine, la realizzazione delle opere e degli interventi necessari all'adeguamento della rete stessa quando preveda o riscontri danneggiamenti provocati o provocabili dagli automezzi della ditta medesima.

	Elaborato	Data	Agg.	Pag.
	<b>Norme Tecniche di Attuazione</b> <b>Versione controdedotta</b>	Aprile 2010	1	22 di 57



Qualora, entro i termini imposti, la ditta non provveda al ripristino ed agli adeguamenti suddetti, il comune interverrà d'ufficio e le spese relative saranno immediatamente addebitate alla ditta medesima. E' inoltre facoltà del Comune, qualora lo riscontri necessario, imporre, per gli automezzi pesanti, diretti o provenienti da cave o da impianti di lavorazione dell'estratto, l'uso di percorsi alternativi, nonché l'immissione in incroci stradali più idonei od attrezzati, al fine di evitare l'attraversamento di centri o nuclei abitati.

Il Comune inoltre può pretendere che gli accessi carrai alle cave ed agli impianti di lavorazione dell'estratto siano adeguati e corredati da opportuna segnaletica. L'inadempimento o la non osservanza del termine di tempo imposto per tali lavori comporta la sospensione della coltivazione della cava.

### **Art. 32 - Discariche**

E' assolutamente vietato stoccare, anche se temporaneamente, all'interno dell'ambito estrattivo, materiali di qualsiasi natura non provenienti dall'attività estrattiva locale.

Non è ammesso l'esercizio di attività di discarica. Il titolare dell'autorizzazione estrattiva ed il direttore dei lavori sono responsabili della qualità dei materiali immessi negli scavi, ivi compreso quello utilizzato per il rimodellamento delle scarpate.

### **Art. 33 - Rinvenimento di reperti di interesse storico o archeologico**

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione della cava, venissero alla luce reperti di interesse storico, archeologico, e paleontologico dovranno essere sospesi immediatamente i lavori e comunicato entro 24 ore l'avvenuto ritrovamento alla autorità competente ai sensi di legge.

La stessa comunicazione, per conoscenza, dovrà essere trasmessa anche al Sindaco. I lavori potranno essere ripresi solo con il benestare scritto della competente autorità. In tale ipotesi, trattandosi di forza maggiore, potrà essere concessa una proroga ai tempi di coltivazione pari al doppio del periodo di forzata sospensione fermo restando il limite di anni uno ai sensi dell'art. 15 della L.R. 17/91 e s.m.i...

	Elaborato	Data	Agg.	Pag.
	<b>Norme Tecniche di Attuazione</b> <b>Versione controdedotta</b>	Aprile 2010	1	23 di 57



### Art. 34 - Rinvenimento di ordigni bellici

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione della cava, venissero alla luce ordigni bellici od oggetti ritenuti tali, così come ogni notizia che si riferisca alla loro reale o presunta esistenza, la Ditta titolare della autorizzazione estrattiva deve comunicarlo direttamente e tempestivamente alla competente Autorità Militare.

All'atto dell'eventuale ritrovamento di ordigni bellici o comunque di oggetti ritenuti tali la ditta ha l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di comunicare tale ritrovamento, oltre che all'Autorità Militare anche al Sindaco. I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto dell'Autorità Militare.

### Art. 35 - Direttore responsabile di cava

Fatte salve le responsabilità del titolare dell'autorizzazione e del proprietario del terreno, spetta al direttore responsabile di cava di cui all'art. 6 del D.P.R. 128 del 9.4.1959 rispettare e far rispettare le norme P.A.E. e le prescrizioni del Piano di coltivazione ed al progetto di sistemazione.

## ***TITOLO IV - DIRETTIVE PER IL RECUPERO DELLE CAVE***

### Art. 36 - Finalità e modalità generali del recupero

La finalità prioritaria del recupero deve essere quella di riportare l'uso del suolo allo stato precedente l'inizio della coltivazione (si parlerà in questo caso di ripristino), oppure quella di migliorare dal punto di vista ambientale l'area di estrazione attraverso interventi che producano un assetto finale equilibrato dal punto di vista ecosistemico e paesaggistico (si parlerà in questo caso di recupero).

Le modalità di recupero dovranno favorire di regola assetti che prevedano la ricostruzione dei manti vegetali utilizzando, per quanto possibile, tecniche di ingegneria naturalistica, e comunque cercando di utilizzare ed accelerare i processi naturali stessi.

Le modalità specifiche del recupero andranno ispirate ai seguenti criteri di intervento:

- il miglioramento delle condizioni di intervento va ricercato sia nelle modifiche della morfologia (abbattimento delle pendenze) che del substrato (riporto di terreno vegetale e di inerti a granulometria fine - limo e argilla - con percentuali superiori al 20%);

 EN GEO S.r.l. ENGINEERING GEOLOGY	Elaborato	Data	Agg.	Pag.
	<b>Norme Tecniche di Attuazione</b> <b>Versione controdedotta</b>	Aprile 2010	1	24 di 57



- attenzione particolare va posta allo scotico, stoccaggio e riutilizzo del terreno vegetale; la programmazione di questi movimenti di terra deve avvenire evitando che l'humus vada disperso e messo a discarica o che venga stoccato per tempi molto lunghi prima del suo riutilizzo, favorendo in tal modo il deterioramento delle sue caratteristiche pedologiche ad opera degli agenti meteorici (piogge dilavanti, ecc.); va sottolineato al riguardo che la condizione principale per la riuscita del recupero delle cave è proprio la disponibilità di terreno vegetale;
- per quanto riguarda le tecniche di ingegneria naturalistica da adottare va data preferenza a idrosemine con specie floristiche autoctone e a semplici messe a dimora di alberi e arbusti. Soluzioni di maggior complessità (palificate vive, viminate, biostuoie, impianto di alberi adulti) vanno limitate ai casi di effettiva necessità.
- al fine della ottimizzazione operativa dei lavori, la coltivazione sarà effettuata di regola per lotti successivi; l'inizio del lotto dovrà essere contestuale all'inizio delle operazioni di recupero del lotto precedentemente sfruttato.

### Art. 37 - Oggetto e natura della sistemazione finale

Le modalità di sistemazione finale possono prevedere sia il ripristino dello stato iniziale dei luoghi che gli interventi finalizzati ad una nuova destinazione d'uso del territorio di tipo produttivo agricolo, forestale, naturalistico, urbanistico, idraulico-fluviale, ecc..

Il progetto di sistemazione è presentato contemporaneamente alla richiesta di autorizzazione di coltivazione e dovrà contenere gli elaborati elencati al punto F dell'allegato 1. Il progetto dovrà comunque rispondere ai seguenti requisiti:

- sfruttare le opportunità offerte dall'uso della vegetazione e di tecniche di ingegneria naturalistica per limitare gli impatti negativi indotti dall'intervento ed ottenere, in particolare, la stabilizzazione delle scarpate, il ripristino dei canali irrigui e di scolo esistenti ed il contenimento della diffusione di polveri;
- affiancare alle esigenze di funzionalità dell'intervento una adeguata qualità dell'assetto finale anche dal punto di vista percettivo ed ecosistemico;
- sfruttare le opportunità che il nuovo ambiente recuperato fornisce per i controlli sul sistema ambientale complessivo.

Il progetto inoltre affronterà:

 EN GEO S.r.l. ENGINEERING GEOLOGY	Elaborato	Data	Agg.	Pag.
	<b>Norme Tecniche di Attuazione</b> <b>Versione controdedotta</b>	Aprile 2010	1	25 di 57



- eventuali adattamenti alle soluzioni previste dal progetto di coltivazione (ad es la disposizione dei lotti) per quanto riguarda i movimenti terra e la regolazione delle acque di ruscellamento superficiale;
- gli aspetti relativi alla disposizione spaziale dei vari elementi dell'impianto rispetto al contesto, con particolare attenzione per le modalità di regolazione dei deflussi delle acque superficiali e per le condizioni di raccordo con la vegetazione naturale circostante;
- l'uso della vegetazione più consona alle locali caratteristiche floristiche del sito, anche adottando interventi di ingegneria naturalistica come completamento agli elementi strutturali.

Il progetto deve prevedere la sistemazione dell'area direttamente interessata dall'intervento; in alcuni casi il raccordo con il paesaggio e l'ecosistema circostante richiederà anche interventi su aree esterne che dovranno essere concordati con i rispettivi proprietari, privati o pubblici.

Il progetto di inserimento dell'intervento nel contesto ambientale avrà lo scopo di ottimizzare l'assetto architettonico, paesaggistico ed ecosistemico ad intervento ultimato sfruttando, ove possibile, la capacità dell'ambiente di mitigare le interferenze indesiderate prodotte dall'impatto sull'ambiente circostante stesso..

### Art. 38 – Recupero naturalistico - ricreativo

In adeguamento all'art. 42 delle N.T.A. del P.I.A.E., per recupero naturalistico si intende la ricostituzione dei caratteri naturalistici dell'area in relazione con l'ambiente circostante.

Le cave in falda sono particolarmente indicate ad un recupero naturalistico che permetta la creazione di nuovi paesaggi, caratterizzati da zone umide circondate da vegetazione autoctona e che col tempo, grazie all'insediamento dell'avifauna e di specie ittiche appropriate, permetteranno lo sviluppo di nuovi habitat.

In conformità a quanto disposto dall'art.13 del PSFF, all'interno del Polo Torricella, ricadente nella fascia A del predetto Piano, sono favoriti gli interventi finalizzati al mantenimento e all'ampliamento delle aree di esondazione, la riattivazione o la ricostituzione di ambienti umidi, il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea. Gli interventi devono assicurare la compatibilità con l'assetto delle opere idrauliche di difesa e non possono indurre direttamente o indirettamente modificazioni morfologiche dell'alveo attivo. Devono inoltre

 EN GEO S.r.l. ENGINEERING GEOLOGY	Elaborato	Data	Agg.	Pag.
	<b>Norme Tecniche di Attuazione</b> <b>Versione controdedotta</b>	Aprile 2010	1	26 di 57



garantire la riqualificazione e la protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata e la ridotta incidenza sul bilancio del trasporto solido del tronco fluviale interessato.

Il recupero di tipo naturalistico potrà essere integrato, per la zona limitrofa al porto fluviale di Torricella, da un recupero di tipo ricreativo, non inibendo quindi l'accesso della popolazione alle aree recuperate.

Sarà compito del Progetto del Comparto estrattivo unitario studiare le forme più adatte di integrazione tra le due tipologie di ripristino.

Al termine del recupero ambientale, nelle aree destinate ad attività agricola, tale attività dovrà essere limitata ad attività compatibili a basso impatto. Dovrà essere vietato l'impiego di fitofarmaci, fertilizzanti ed altri presidi chimici.

Fra i contenuti del progetto di recupero ambientale naturalistico, devono essere ricomprese e specificate ampiamente, le modalità di gestione futura e/o cessione dell'area.

Per la corretta valutazione dell'efficacia della rinaturazione prevista dovrà essere progettata una rete di monitoraggio sia degli ambienti acquatici che di quelli terrestri.

### **Art. 39 - Termine dei lavori di recupero e garanzia fidejussoria**

I lavori di recupero ambientale devono essere ultimati nei termini stabiliti nel provvedimento di autorizzazione e comunque entro un anno dal termine della coltivazione. Oltre tale termine si dovrà comunque provvedere alla sostituzione delle fallanze con intervento dell'Ente pubblico.

Con la Convenzione di cui all'Art. 12 della L.R. 17/91, il soggetto richiedente l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva si impegna anche all'esecuzione delle opere previste nel progetto di sistemazione finale della cava secondo le prescrizioni tecniche e nei termini indicati nell'atto di autorizzazione.

Nella stessa convenzione si devono prevedere le garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.

A garanzia della fattibilità del recupero, il Piano di sistemazione finale presentato dalla Ditta interessata dovrà essere corredato da computo metrico estimativo da cui si evinca il costo globale dell'intervento. Tale valore, una volta valutato congruo rispetto ai prezzi di mercato riportati nei tariffari della Camera di Commercio e scorporato per lotti funzionali, dovrà equivalere al valore della cauzione o della fidejussione versata dalla Ditta al momento della firma della

 EN GEO S.r.l. ENGINEERING GEOLOGY	Elaborato	Data	Agg.	Pag.
	<b>Norme Tecniche di Attuazione</b> <b>Versione controdedotta</b>	Aprile 2010	1	27 di 57



convenzione e sarà eventualmente utilizzato in tutto o in parte dal Comune per assicurare il ripristino in caso di inadempienza.

Le attività di sistemazione finale, per aree non più soggette ad interventi estrattivi, devono essere ultimate nei termini previsti dal provvedimento di autorizzazione. Oltre tale termine il Comune avvierà le procedure amministrative previste nei confronti del soggetto inadempiente e, avvalendosi dei depositi cauzionali di cui sopra, provvederà alla sistemazione dell'area.

L'esecuzione del progetto di sistemazione sarà oggetto di collaudo da parte del Comune che dovrà avvenire dopo almeno un ciclo vegetativo, a garanzia del risultato del recupero. L'esito favorevole del collaudo permetterà la liberazione delle somme fidejussorie previste nell'atto di autorizzazione.

E' facoltà del Comune, nell'ambito dell'autorizzazione convenzionata, prolungare i termini per la verifica ed il collaudo della funzionalità degli interventi di sistemazione finale a destinazione naturalistica eseguiti dalla ditta esercente, prolungando di conseguenza anche il termine della garanzia fidejussoria.

#### **Art. 40 - Inadempienze agli obblighi di risistemazione e recupero**

In caso di inadempienza nell'assolvimento degli obblighi assunti e convenzionati per la risistemazione ed il recupero delle aree scavate, da parte del proprietario fino alla concorrenza del limite del canone percepito e dal titolare dell'autorizzazione, il Comune provvederà come segue:

- d'ufficio in caso di inadempienza totale facendo fronte agli oneri relativi attingendo alla garanzia fidejussoria e fino al 100% del canone del proprietario mediante emissione a suo carico di reversali di pagamento;

- eventuali oneri superiori all'ammontare della garanzia fidejussoria sono posti a carico del titolare della autorizzazione mediante emissione a suo carico di reversali di pagamento;

- in caso di inadempienza parziale il Comune provvede d'ufficio anche nel corso dell'esercizio della cava facendo fronte agli oneri attingendo dalla garanzia fidejussoria.

 EN GEO S.r.l. ENGINEERING GEOLOGY	Elaborato	Data	Agg.	Pag.
	<b>Norme Tecniche di Attuazione</b> <b>Versione controdedotta</b>	Aprile 2010	1	28 di 57



## TITOLO V – SCHEDE PROGETTO

### Art. 41 - Schede

Le modalità di coltivazione e recupero delle cave sono specificate nel dettaglio nella Relazione Tecnica, che costituisce parte integrante del PAE. Di seguito vengono riportate le schede tecniche delle quattro aree destinate a Comparto estrattivo unitario.

#### SCHEDA DI PROGETTO COMPARTO ESTRATTIVO PP1

DENOMINAZIONE	PP1
MATERIALI E QUANTITATIVI	Sabbia di Po 440.000 mc Limi argillosi 100.000 mc Argille da laterizi 100.000 mc
PROFONDITA' MASSIMA DI ESCAVAZIONE	10 m
MODALITA' DI INTERVENTO	<p>Il Comparto estrattivo è dotato di un Piano Particolareggiato approvato ed è stato assoggettato a VIA con esito positivo. Tali documenti sono stati redatti in conformità alle finalità ed agli obiettivi previsti nel PAE vigente.</p> <p>E' necessaria la sottoscrizione di un accordo con i soggetti esercenti le attività estrattive ai sensi dell'Art. 24 della L.R. 7/2004, al fine di razionalizzare le fasi attuative e di recupero degli interventi</p> <p>Le cave di nuova autorizzazione sono soggette ad autorizzazione convenzionata. Eventuali modifiche della modalità di coltivazione /o recupero dovranno essere soggette a procedura di VIA ai sensi dell'Art. 11 e segg. Della L.R. 9/99</p>
FINALITA' DELL'INTERVENTO	<p>Il Comparto Estrattivo PP1 costituisce uno stralcio funzionale di un più vasto "Progetto di tutela e valorizzazione ambientale della Golenale di Torricella", che prevede il recupero naturalistico di gran parte dell'area golenale.</p> <p>In tal senso il Progetto unitario del comparto, già autorizzato, prevede la creazione di zone umide ed ambienti vegetazionali diversificati che risultano però interconnesse e funzionali alla rinaturazione dell'intera area golenale.</p>
TEMPI DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO	minimo 5 anni

	Elaborato	Data	Agg.	Pag.
	<b>Norme Tecniche di Attuazione</b> <b>Versione controdedotta</b>	Aprile 2010	1	29 di 57



TRASPORTI	<p>Sabbie di Po – trasporto prevalentemente fluviale. Se la destinazione è la banchina di attracco presso il cantiere S.O.V.E., da tale attracco la viabilità obbligatoria segue la strada Schiaffinata e Via Padana Centrale, da adeguare.</p> <p>Argille da laterizi – La viabilità prevista interesserà via Argine, strada Schiaffinata e Via Padana Centrale.</p> <p>Limi argillosi – considerato che tali materiali sono destinati ai sovralti arginali la loro movimentazione avverrà attraverso la strada in sommità arginale.</p> <p>A seguito dell'approvazione del 2003 del progetto di adeguamento della viabilità di servizio "Anello Est", e a seguito degli impegni assunti dalle ditte con gli atti unilaterali d'obbligo firmati il 22.11.2005 prot. 7662 e il 20.11.2004 prot. 7814, i piani di Coltivazione sono stati progettati ed approvati dagli enti con la possibilità di attuare una parte del trasporto via terra con questi quantitativi:  PC1 14.800 mc/anno  PC2 44.000 mc/anno  PC3 20.800 mc/anno</p>
PRESCRIZIONI	Tra le misure di compensazione a carico delle cave di nuova autorizzazione dovrà essere prevista una quota parte per la realizzazione della pista ciclabile di interesse provinciale che attraversa il territorio comunale (tratto di Gramignazzo)
DESTINAZIONE URBANISTICA FINALE DELLE AREE RECUPERATE	Area di riequilibrio ecologico – Art. 68 del PSC
MODALITA' DI COLTIVAZIONE	Coltivazione con escavatori sopra falda, con draga sotto falda. La pendenza delle scarpate, giustificata da adeguati calcoli geotecnici, dovrà comunque rispondere a criteri di progettazione funzionali al recupero. Per le scarpate sotto falda è vietata la risagomatura mediante riporto di materiale

### SCHEDA DI PROGETTO COMPARTO ESTRATTIVO PP2

DENOMINAZIONE	PP2	
MATERIALI E QUANTITATIVI	Sabbia di Po	295.000 mc

	Elaborato	Data	Agg.	Pag.
	<b>Norme Tecniche di Attuazione</b> <b>Versione controdedotta</b>	Aprile 2010	1	30 di 57



PROFONDITA' MASSIMA DI ESCAVAZIONE	10 m
MODALITA' DI INTERVENTO	<p>Il Comparto estrattivo è dotato di un Piano Particolareggiato approvato. Tale documento è stato redatto in conformità alle finalità ed agli obiettivi previsti nel PAE vigente.</p> <p>E' necessaria la sottoscrizione di un accordo con i soggetti esercenti le attività estrattive ai sensi dell'Art. 24 della L.R. 7/2004, al fine di razionalizzare le fasi attuative e di recupero degli interventi</p> <p>Le cave di nuova autorizzazione sono soggette ad autorizzazione convenzionata. Eventuali modifiche della modalità di coltivazione /o recupero dovranno essere soggette a procedura di VIA ai sensi dell'Art. 11 e segg. Della L.R. 9/99</p>
FINALITA' DELL'INTERVENTO	<p>Il Comparto estrattivo PP2 costituisce uno stralcio funzionale di un più vasto "Progetto di tutela e valorizzazione ambientale della Golea di Torricella", che prevede il recupero naturalistico di gran parte dell'area golenale.</p> <p>In tal senso il Progetto unitario del comparto, già autorizzato, prevede la creazione di zone umide ed ambienti vegetazionali diversificati che risultano però interconnesse e funzionali alla rinaturazione dell'intera area golenale.</p>
TEMPI DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO	minimo 3 anni – massimo 5 anni
TRASPORTI	<p>Sabbie di Po – trasporto prevalentemente fluviale. Parte del materiale potrà essere trasportato attraverso una nuova strada di collegamento con la S.C. "Padana Centrale" tra Torricella e Gramignazzo.</p> <p>Alternative alla viabilità proposta potranno essere adottate solo a seguito di idonea valutazione degli impatti, con particolare riferimento a rumori e polveri.</p>
PRESCRIZIONI	Tra le misure di compensazione a carico delle cave di nuova autorizzazione dovrà essere prevista una quota parte per la realizzazione della pista ciclabile di interesse provinciale che attraversa il territorio comunale (tratto di Gramignazzo)
DESTINAZIONE URBANISTICA FINALE DELLE AREE RECUPERATE	Area di riequilibrio ecologico – Art. 68 del PSC

	Elaborato	Data	Agg.	Pag.
	<b>Norme Tecniche di Attuazione</b> <b>Versione controdedotta</b>	Aprile 2010	1	31 di 57



MODALITA' DI COLTIVAZIONE	Coltivazione con escavatori sopra falda, con draga sotto falda. La pendenza delle scarpate, giustificata da adeguati calcoli geotecnici, dovrà comunque rispondere a criteri di progettazione funzionali al recupero. Per le scarpate sotto falda è vietata la risagomatura mediante riporto di materiale
---------------------------	---

## SCHEMA DI PROGETTO COMPARTO ESTRATTIVO PP3

DENOMINAZIONE	PP3
MATERIALI E QUANTITATIVI	Sabbia di Po                      160.000 mc
PROFONDITA' MASSIMA DI ESCAVAZIONE	10 m
MODALITA' DI INTERVENTO	<p>Il Comparto estrattivo è dotato di un Piano Particolareggiato approvato. Tale documento è stato redatto in conformità alle finalità ed agli obiettivi previsti nel PAE vigente.</p> <p>E' necessaria la sottoscrizione di un accordo con i soggetti esercenti le attività estrattive ai sensi dell'Art. 24 della L.R. 7/2004, al fine di razionalizzare le fasi attuative e di recupero degli interventi</p> <p>Le cave di nuova autorizzazione sono soggette ad autorizzazione convenzionata. Eventuali modifiche della modalità di coltivazione /o recupero dovranno essere soggette a procedura di VIA ai sensi dell'Art. 11 e segg. Della L.R. 9/99</p>
FINALITA' DELL'INTERVENTO	<p>Il Comparto estrattivo PP3 costituisce uno stralcio funzionale di un più vasto "Progetto di tutela e valorizzazione ambientale della Golea di Torricella", che prevede il recupero naturalistico di gran parte dell'area golenale.</p> <p>In tal senso il Progetto unitario del comparto, già autorizzato, prevede la creazione di zone umide ed ambienti vegetazionali diversificati che risultano però interconnesse e funzionali alla rinaturazione dell'intera area golenale.</p>
TEMPI DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO	minimo 3 anni – massimo 5 anni
TRASPORTI	Sabbie di Po – trasporto esclusivamente fluviale.

	Elaborato	Data	Agg.	Pag.
	<b>Norme Tecniche di Attuazione</b> <b>Versione controdedotta</b>	Aprile 2010	1	32 di 57



PRESCRIZIONI	Tra le misure di compensazione a carico delle cave di nuova autorizzazione dovrà essere prevista una quota parte per la realizzazione della pista ciclabile di interesse provinciale che attraversa il territorio comunale (tratto di Gramignazzo)
DESTINAZIONE URBANISTICA FINALE DELLE AREE RECUPERATE	Area di riequilibrio ecologico – Art. 68 del PSC
MODALITA' DI COLTIVAZIONE	Coltivazione con escavatori sopra falda, con draga sotto falda. La pendenza delle scarpate, giustificata da adeguati calcoli geotecnici, dovrà comunque rispondere a criteri di progettazione funzionali al recupero. Per le scarpate sotto falda è vietata la risagomatura mediante riporto di materiale

**SCHEDA DI PROGETTO COMPARTO ESTRATTIVO PP4**

MATERIALI E QUANTITATIVI	Sabbia di Po                      265.000 mc
PROFONDITA' MASSIMA DI ESCAVAZIONE	10 m
MODALITA' DI INTERVENTO	<p>Procedura di VIA ai sensi della L.R. 9/99 art. 11 e seguenti relativa al progetto unitario dell'intero Comparto estrattivo.</p> <p>E' necessaria la sottoscrizione di un accordo con i soggetti esercenti le attività estrattive ai sensi dell'Art. 24 della L.R. 7/2004, al fine di razionalizzare le fasi attuative e di recupero degli interventi</p> <p>Le cave di nuova autorizzazione sono soggette ad autorizzazione convenzionata. Eventuali modifiche della modalità di coltivazione /o recupero dovranno essere soggette a procedura di VIA ai sensi dell'Art. 11 e segg. Della L.R. 9/99</p>
FINALITA' DELL'INTERVENTO	<p>Il Comparto estrattivo PP4 costituisce uno stralcio funzionale di un più vasto "Progetto di tutela e valorizzazione ambientale della Golea di Torricella", che prevede il recupero naturalistico di gran parte dell'area golenale.</p> <p>In tal senso il Progetto unitario dovrà prevedere la creazione di zone umide ed ambienti vegetazionali diversificati che risultino però interconnessi e funzionali alla rinaturazione dell'intera area golenale.</p> <p>Il "Progetto di tutela" indica le seguenti linee guida,</p>

	Elaborato	Data	Agg.	Pag.
	<b>Norme Tecniche di Attuazione</b> <b>Versione controdedotta</b>	Aprile 2010	1	33 di 57



	<p>adottabili anche all'interno dell'area di Piano Particolareggiato:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 - Gli ambienti naturali e paraturali esistenti non dovranno essere interessati da interventi di alcun genere</li><li>2 - Gli interventi estrattivi dovranno ricreare ambienti naturali che amplino ed interconnettano quelli già esistenti</li><li>3 - Per l'individuazione delle quote e delle tipologie di recupero naturalistico si dovrà fare specifico riferimento alla situazione delle lanche esistenti (trasetti tipo)</li></ol> <p>Il recupero naturalistico non esclude tuttavia la possibilità di fruizione pubblica delle aree interessate dall'escavazione.</p> <p>Sarà cura dell'Amministrazione Comunale coordinare la progettazione del presente PP4 con quella del PP2 in modo che gli interventi previsti si integrino in un'unica azione di rinaturazione</p>
TEMPI DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO	minimo 3 anni - massimo 5 anni
TRASPORTI	<p>Sabbie di Po - trasporto prevalentemente fluviale. Parte del materiale potrà essere trasportato attraverso una nuova strada di collegamento con la S.C. "Padana Centrale" tra Torricella e Gramignazzo.</p> <p>Alternative alla viabilità proposta potranno essere adottate solo a seguito di idonea valutazione degli impatti, con particolare riferimento a rumori e polveri.</p>
PRESCRIZIONI	<p>Il Progetto del comparto estrattivo dovrà essere corredato di un piano di gestione. Dovrà essere chiaramente individuato il soggetto attuatore della gestione ed i relativi costi.</p> <p>La compatibilità degli interventi di scavo e recupero con l'assetto dell'asta fluviale e delle opere idrauliche dovrà essere valutato attraverso un idoneo studio idraulico.</p> <p>Per la corretta valutazione dell'efficacia della rinaturazione prevista dovrà essere progettata una rete di monitoraggio sia degli ambienti acquatici che di quelli terrestri.</p> <p>Tra le misure di compensazione a carico delle cave di nuova autorizzazione dovrà essere prevista una quota parte per la realizzazione della pista ciclabile di interesse provinciale che attraversa il territorio comunale (tratto di Gramignazzo)</p>

	Elaborato	Data	Agg.	Pag.
	<b>Norme Tecniche di Attuazione</b> <b>Versione controdedotta</b>	Aprile 2010	1	34 di 57



DESTINAZIONE URBANISTICA FINALE DELLE AREE RECUPERATE	Area di riequilibrio ecologico – Art. 68 del PSC
MODALITA' DI COLTIVAZIONE	Coltivazione con escavatori sopra falda, con draga sotto falda. La pendenza delle scarpate, giustificata da adeguati calcoli geotecnici, dovrà comunque rispondere a criteri di progettazione funzionali al recupero. Per le scarpate sotto falda è vietata la risagomatura mediante riporto di materiale

 EN GEO S.r.l. ENGINEERING GEOLOGY	Elaborato	Data	Agg.	Pag.
	<b>Norme Tecniche di Attuazione</b> <b>Versione controdedotta</b>	Aprile 2010	1	35 di 57



## **ALLEGATO 1: "ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE PER L'ATTIVITÀ ESTRATTIVA (ART. 13 L.R. 17/91)"**

La domanda di autorizzazione, in carta legale, va indirizzata al Sindaco, e deve essere sottoscritta dal Titolare dell'attività estrattiva (che può essere soggetto distinto dal proprietario dell'area in base a contratto di locazione, concessione, o altro titolo giuridico).

La domanda di autorizzazione è corredata da:

A) Titolo conferente la disponibilità dei terreni:

- a.1) il titolo di disponibilità può essere rappresentato dal titolo di proprietà dell'area o da contratto di affitto o altro atto, legalmente riconosciuto e sottoscritto da un notaio;
- a.2) nel caso la richiesta sia presentata dal titolare dell'attività estrattiva non proprietario del terreno, occorre sia presentata copia, con attestazione di conformità all'originale, del titolo, regolarmente registrato ai sensi di legge, in cui sia evidenziato il tipo di rapporto giuridico con la proprietà (contratto d'affitto, con cessione o altro).

B) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o, per le Società, Certificato della Cancelleria del Tribunale, dal quale risulti la ragione sociale, la sede, l'indicazione del Legale rappresentante.

C) Estratti di mappa catastale e partita catastale dell'area interessata dall'attività estrattiva.

D) Relazione geologica, idrogeologica e giacimentologica, comprendente:

- d.1) la cartografia tematica, in scala adeguata (1:5.000, 1:10.000), estesa a tutta l'area di influenza della cava; nel caso si tratti di cartografia non elaborata originalmente dai progettisti, ma ricavata per stralcio da cartografia tematica preesistente, pubblicata o meno, è importante citarne per esteso la fonte bibliografica;
- d.2) nella cartografia idrogeologica, la rappresentazione delle curve isopieze e di soggiacenza va riferita ad un numero di pozzi adeguato alla descrizione piezometrica del l'intorno della cava ed alla scala di restituzione del lavoro; la misurazione dei livelli piezometrici è

 EN GEO S.r.l. ENGINEERING GEOLOGY	Elaborato	Data	Agg.	Pag.
	<b>Norme Tecniche di Attuazione</b> <b>Versione controdedotta</b>	Aprile 2010	1	36 di 57



opportuno sia stata effettuata non oltre un anno antecedentemente alla data di presentazione della relazione;

- d.3) nel caso di aree estrattive interessate o prossime a fasce di tutela dei campi acquiferi o delle sorgenti (anche in fase di studio o in progetto) ai sensi del D.Lgs. 152/99, nella relazione, nella progettazione e nella bozza di convenzione, è necessario tenere conto delle loro perimetrazioni;
- d.4) la individuazione giacimentologica è comprensiva dei risultati delle indagini in situ ed in laboratorio, delle appropriate sezioni geologiche di dettaglio (in particolare per le cave di monte) e delle colonne stratigrafiche e litologiche, chiaramente ubicate nelle tavole grafiche.

E) Piano di coltivazione della cava, comprendente i seguenti elaborati, realizzati conformemente alle modalità previste nelle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.E. comunale vigente:

- e.1) estratto del P.A.E. comunale con eventuale indicazione della ridestinazione urbanistica da P.R.G./P.S.C. dell'area di cava ad attività estrattiva terminata;
- e.2) planimetria corografica su base C.T.R. (1:5.000), sulla quale riportare il perimetro dell'area di cava;
- e.3) stato di fatto plano-altimetrico quotato e riferito alla data del rilievo, in scala non inferiore a 1:1.000, con adeguato numero di sezioni longitudinali e trasversali, esteso ad un congruo intorno dell'area di cava: le quote altimetriche andranno riferite ad un sistema di caposaldi visibili ed inamovibili, corredato di schede monografiche; nel rilievo dovranno essere adeguatamente rappresentati viabilità, impianti, manufatti, elettrodotti, metanodotti, ecc., oltre che l'uso reale del suolo;
- e.4) carta delle opere preliminari, in scala non inferiore a 1:1.000, con indicazione dei lotti annuali di scavo, recinzione dell'area di cava, tratto di strada da asfaltare, opere di protezione del suolo, fossi perimetrali per la raccolta e lo smaltimento delle acque provenienti dai fondi limitrofi, con i necessari particolari costruttivi;
- e.5) nel caso in cui l'attività estrattiva comporti l'alterazione del reticolo idrografico preesistente, naturale o artificiale, dovrà essere valutata la portata misurata alla sezione di raccolta del bacino

 EN GEO S.r.l. ENGINEERING GEOLOGY	Elaborato	Data	Agg.	Pag.
	<b>Norme Tecniche di Attuazione</b> <b>Versione controdedotta</b>	Aprile 2010	1	37 di 57



- idrografico sotteso all'area di cava, calcolato il relativo dimensionamento idraulico del fosso, o tubo di scolo, o vasca di raccolta delle acque meteoriche, ed effettuata la verifica del trasporto solido del materiale di cava che eventualmente possa andare ad immettersi in corsi d'acqua esterni all'area di cava stessa;
- e.6) progetto di escavazione in scala non inferiore a 1:1.000, opportunamente quotato e riferito ai diversi anni di attività, con adeguato numero di sezioni longitudinali e trasversali, chiaramente ubicate nelle tavole di cartografia; la rappresentazione grafica dovrà contenere l'indicazione:
    - - delle profondità massime di scavo, dell'inclinazione delle scarpate e delle gradonature di escavazione, in relazione alle caratteristiche tecniche dei materiali;
    - - delle opere eventualmente da realizzare per la difesa del suolo e dell'ambiente;
    - - del sistema di raccolta e allontanamento delle acque di sgrondo, con relativo calcolo di dimensionamento idraulico (vedi al punto e.5);
    - - del progredire degli eventuali ritombamenti o delle opere di risistemazione correlate alle fasi di escavazione;
    - - della viabilità pubblica e di cantiere;
  - e.7) la C.T.I.A.E. ritiene come principio generale che i progetti di coltivazione non vadano assoggettati a condizioni non verificabili con certezza al momento dell'istruttoria per il parere; tuttavia, in casi particolari e quando i progettisti lo ritengano indispensabile, il piano di coltivazione potrà contenere soluzioni alternative di scavo o di ripristino (delle quali dovranno sempre essere evidenziate chiaramente le modalità con cui individuare ed attuare tali scelte ed i relativi riscontri progettuali) da adottarsi in caso di ottenimento o meno delle deroghe alle distanze minime dai confini di proprietà e alle altre distanze ai sensi dell'art. 104 del D.P.R. 128/59;
  - e.8) relazione tecnica riferita al progetto di escavazione contenente i seguenti elementi, sviluppati conformemente alle modalità previste nelle N.T.A. del P.A.E. comunale vigente:

 EN GEO S.r.l. ENGINEERING GEOLOGY	Elaborato	Data	Agg.	Pag.
	<b>Norme Tecniche di Attuazione</b> <b>Versione controdedotta</b>	Aprile 2010	1	38 di 57



- - individuazione delle caratteristiche agro-vegetazionali e degli ordinamenti colturali delle aree limitrofe, con la valutazione di eventuali pericoli di compromissione delle capacità produttive del territorio agricolo per effetti diretti o indiretti della coltivazione della cava;
- - dati catastali, superficie totale, superficie destinata all'escavazione (con eventuale ipotesi di escavazione nelle aree di rispetto), superficie delle aree di rispetto, di manovra ed altro, rispetti alle distanze;
- - viabilità pubblica e di cantiere;
- - descrizione delle opere preliminari;
- - richiami alle caratteristiche del giacimento, profondità massime di scavo, volume totale, volume utile asportabile, volume materiali da accantonare per le opere di risistemazione, fasi temporali di sfruttamento e relativi quantitativi annui estraibili;
- - tipologia di uso del materiale estratto, modalità di accumulo del cappellaccio e dei materiali di scarto;
- - verifica di stabilità per le scarpate e le gradonature di scavo prossime all'altezza
- critica (ai sensi delle NTC 2008), nelle condizioni geotecniche più sfavorevoli che si possano presentare in cava durante la coltivazione;
- - eventuali opere per la difesa del suolo e dell'ambiente.

F) Progetto di risistemazione della zona, durante e al termine dell'attività di coltivazione. Il Progetto di risistemazione comprende i seguenti elaborati, realizzati conformemente alle modalità previste nelle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.E. comunale vigente:

- f.1) elaborato grafico in scala non inferiore a 1:1.000 opportunamente quotato, con adeguato numero di sezioni longitudinali e trasversali; la rappresentazione grafica dovrà contenere l'indicazione:
  - - delle verifiche di stabilità delle scarpate e gradonature di scavo, specie di quelle prossime all'altezza critica delle quote di risistemazione delle scarpate di finitura;
  - - delle destinazioni d'uso di progetto;

	Elaborato	Data	Agg.	Pag.
	<b>Norme Tecniche di Attuazione</b> <b>Versione controdedotta</b>	Aprile 2010	1	39 di 57



- - del sistema di sgrondo definitivo delle acque interne all'area di cava e del sistema definitivo di raccolta ed allontanamento delle acque provenienti dal dilavamento dei fondi circostanti (vedi punto e.5);
  - - degli impianti vegetazionali in previsione, e delle eventuali attrezzature, sentieri, con i relativi particolari costruttivi;
  - - delle aree od opere di cui è prevista in Convenzione la cessione al Comune;
- f.2) relazione tecnica riferita al progetto di risistemazione, contenente i seguenti elementi:
- - modalità e fasi temporali di risistemazione correlate alle fasi di escavazione;
  - - verifica del materiale necessario per i lavori di risistemazione suddiviso per i singoli lotti, suddiviso fra quello da accantonare in cantiere e quello da importare, indicando caratteristiche e provenienza del materiale da importare, oltre alle eventuali autorizzazioni ai sensi del D.Lgs. 152/2006;
  - - quote altimetriche di risistemazione, pendenza delle scarpate e verifica di stabilità per le scarpate e le gradonature di abbandono nelle condizioni geotecniche più sfavorevoli che si possano presentare in cava al termine della coltivazione;
  - - riuso delle aree;
  - - sistema definitivo di sgrondo delle acque meteoriche interne all'area di cava e di allontanamento di quelle di dilavamento dei fondi circostanti (vedi punto e.5);
  - - eventuali attrezzature, aree o opere da cedere al comune;
  - - impianti vegetazionali in previsione, con indicazione delle essenze da impegnare,
  - dimensioni, modalità di messa a dimora.

G) Proposta di convenzione, che può essere formulata in conformità allo schema di convenzione-tipo predisposto dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione G.R. n. 70 del 21/01/92 (o da sue modifiche e varianti elaborate a cura dell'Amministrazione comunale, o della stessa C.T.I.A.E.) e che deve essere adottato con atto amministrativo dal Comune stesso.

	Elaborato	Data	Agg.	Pag.
	<b>Norme Tecniche di Attuazione</b> <b>Versione controdedotta</b>	Aprile 2010	1	40 di 57



H) Descrizione tecnica e localizzazione degli eventuali impianti di lavorazione e trasformazione connessi alla cava.

I) Programma economico-finanziario, sulla base del quale definire l'importo da garantire tramite fidejussione bancaria o assicurativa e che andrà riportato in convenzione; tale importo dovrà essere determinato attraverso un computo metrico estimativo di tutte le spese previste e necessarie per la corretta attuazione del progetto di coltivazione e sistemazione finale, come derivante dagli elementi tecnicoprogettuali in precedenza descritti ed in particolare attraverso il calcolo degli:

- i.1) oneri derivanti dalla utilizzazione e destinazione del materiale scavato (adeguamento della viabilità di cava e pubblica) e dal sistema di lavorazione adottato in relazione alle macchine utilizzate ed agli impatti attesi (opere preliminari, misure di mitigazione, ecc.);
- i.2) oneri relativi all'esecuzione delle opere di recupero, ripristino e sistemazione finale della cava, secondo quanto previsto nel progetto.

I costi di cui sopra devono derivare da valutazioni di mercato, ovvero sulla base dei listini per l'esecuzione di opere edilizie e di ingegneria ambientale vigenti a livello locale (ad es. editi dalla Camera di Commercio, Agricoltura e Artigianato) o regionali, relativamente ad una eventuale assegnazione dei lavori per appalto, nel caso la ditta non potesse garantire il ripristino secondo le modalità stabilite in convenzione.

L) Documentazione fotografica, almeno riportante:

- I.1) una panoramica di insieme e foto di dettaglio riguardanti i diversi aspetti della cava, allo scopo di documentare i fenomeni di maggiore interesse, sotto il profilo morfologico, idrogeologico, pedologico, vegetazionale e paesaggistico, nonché eventuali beni culturali del territorio localizzati nell'area di influenza della cava;
- I.2) una planimetria indicativa dei punti di presa delle fotografie.

M) Designazione del direttore dei lavori, ai sensi del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.

N) Ogni altra documentazione e certificazione prevista dalla legge statale; si possono considerare, tra i numerosi casi:

- n.1) l'eventuale assenso scritto, regolarmente registrato, delle proprietà confinanti all'escavazione a minor distanza dei rispetti di legge;

	Elaborato	Data	Agg.	Pag.
	<b>Norme Tecniche di Attuazione</b> <b>Versione controdedotta</b>	Aprile 2010	1	41 di 57



- n.2) eventuali accordi preliminari per la domanda di escavazione in deroga alle distanze, ai sensi dell'art. 104 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.

I documenti indicati alle lettere D), E), F) devono essere redatti e sottoscritti da tecnici laureati iscritti ai rispettivi albi professionali, secondo le diverse competenze richieste.

Il Progetto di coltivazione e sistemazione finale dovrà essere redatto in conformità ai disposti di cui al D.Lgs. 25 novembre 1996 n° 624, in attuazione della Direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della Direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterraneo.

PER TUTTO QUANTO NON ESPLICITAMENTE CITATO IN QUESTO DOCUMENTO  
DEVE ESSERE FATTO RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA STATALE E REGIONALE  
ATTUALMENTE VIGENTE IN MATERIA

 EN GEO S.r.l. ENGINEERING GEOLOGY	Elaborato	Data	Agg.	Pag.
	<b>Norme Tecniche di Attuazione</b> <b>Versione controdedotta</b>	Aprile 2010	1	42 di 57



## ALLEGATO 2 "SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ATTIVITA' ESTRATTIVA"

Il Comune di Sissa (che in seguito verrà citato come Comune) con codice fiscale ..... nella persona del Sindaco pro tempore Sig. .... agente nella sua qualità e non altrimenti;

e

La Ditta ..... (che in seguito verrà citata come Ditta) rappresentata dal/dai Sig./sig.ri ..... nella qualità di (Rappresentante legale, titolare) ..... con Codice Fiscale ..... con sede ..... in via ..... n..... come risulta da certificato C.C.I.A.A. di ..... n..... rilasciato in data ....., Esercente dell'attività estrattiva;

*solo se l'Esercente non è proprietario dei terreni*

nonchè

Il Sig / Sig.ri..... con Codice Fiscale ..... residente a ..... in via..... n..... che interviene/intervengono in qualità di proprietario/i dei terreni in oggetto dell'attività estrattiva (Art.12, comma 5 della L.R. 17/91).

### PREMESSO:

- che la Ditta ha presentato al Comune in data ..... , con protocollo di ricezione n° ..... la domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione alla coltivazione della cava, per l'estrazione di materiale .....(tipo di materiale);
- che l'area oggetto dell'attività estrattiva in argomento è ricompresa nella zona denominata ..... e che la stessa risulta compresa nel P.A.E. vigente nel Comune adottato con Delibera del Consiglio comunale del ..... n..... ed approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n..... del.....;

 EN GEO S.r.l. ENGINEERING GEOLOGY	Elaborato	Data	Agg.	Pag.
	<b>Norme Tecniche di Attuazione</b> <b>Versione controdedotta</b>	Aprile 2010	1	43 di 57



- che detta area è identificata a catasto dei terreni del Comune al Foglio ..... mappali ..... ed è confinante al nord ..... a sud ..... a est ..... ad ..... ovest .....;
- che l'esercente ha diritto all'escavazione della suddetta area in virtù del titolo di proprietà;

*oppure:*

- che l'esercente ha diritto all'escavazione della suddetta area in virtù del contratto di affitto (o quant'altro, che si allega in copia, stipulato con il proprietario Sig. .... in data ..... per un canone annuo (o corrispettivo equivalente) di L..... registrato al n..... in data.....;
- che contestualmente è stato presentato un piano di coltivazione e relativo progetto esecutivo di sistemazione agro-geo-pedologico della cava stessa che prevedono sia l'esecuzione delle opere necessarie ad allacciare la cava alle strade pubbliche, sia di quelle atte ad evitare e prevenire danni ad altri beni (pubblici e privati) ed attività;

*eventuali*

- che la cava di cui trattasi è compresa nel Piano Particolareggiato (*oppure nel Comparto Estrattivo Unitario*) denominato ..... approvato ..... il .....
- che la documentazione tecnica ed amministrativa presentata a corredo della domanda risulta conforme a quanto previsto dall'Art.13 della L.R. 17/91; e delle specifiche disposizioni dell'Art. 5 e Allegato 1, delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.E. Comunale
- che la competente Commissione tecnica infraregionale della Provincia ha esaminato, ai sensi della L.R. 17/91, la domanda di cui sopra, con i relativi allegati tecnici ed amministrativi nella seduta del ..... esprimendo il proprio assenso con parere n.....;
- che la proposta della presente convenzione è stata approvata dalla Giunta Comunale con atto n..... del .....
- che risulta accertato che la Ditta è in possesso dei requisiti previsti dall'Art. 11, secondo comma, della L.R. 17/91 perchè possa procedersi alla stipula della presente convenzione;
- che ora deve procedersi alla traduzione in apposita scrittura privata degli accordi presi in ordine all'attività estrattiva in parola, per la quale si fa espresso richiamo agli atti tecnici ed amministrativi che, tutti debitamente firmati dalle parti per accettazione, sono posti agli atti dell'Ufficio Tecnico del Comune; al n° ..... di protocollo (atti che in seguito verranno citati come atti di progetto).
- che detti elaborati di progetto (amministrativi e tecnici) sono così costituiti (*vedi All. 1*);

.....

.....

.....

.....

.....

	Elaborato	Data	Agg.	Pag.
	<b>Norme Tecniche di Attuazione</b> <b>Versione controdedotta</b>	Aprile 2010	1	44 di 57



Ciò premesso la Ditta dichiara di riconoscere in proprio ed assumere le deliberazioni convenute in ordine all'attività estrattiva in corso, specificate negli articoli di seguito elencati, accettati pienamente e senza riserve.

Art.1 - SUPERFICIE DI CAVA

A) L'area interessata all'intervento è di m² ..... di cui m² ..... oggetto di escavazione e m² ..... per aree di servizio, mentre le superfici derivanti dai franchi di rispetto dalle altrui proprietà o derivanti dall'Art. 104 del D.P.R. 128/59 risultano di m² .....

B) In caso di assenso scritto rilasciato dalle proprietà confinanti e di rilascio di Decreto regionale di deroga alle distanze di cui all'Art. 104 del D.P.R. 128/59 con le condizioni riportate all'Art. 28 punti A) e B) della presente Convenzione, la superficie di escavazione aumenta rispettivamente di m² e di m², secondo il seguente schema:

.....  
...  
.....  
...

ART. 2 - MATERIALI ASPORTABILI

- Il materiale oggetto di coltivazione estraibile è costituito da.....;

il volume massimo estraibile è di mc..... di ..... (tipo di materiale);

- In caso di assenso scritto delle proprietà confinanti e di rilascio di Decreto Regionale di cui al precedente Art. 1, punto B), il volume massimo di scavo di ..... (tipo di materiale), diventa pari a mc.....;

- La esatta quantificazione del materiale (dei materiali) effettivamente estratto (estratti), verrà definita nelle relazioni annuali di cui al successivo Art. 22.

Ai quantitativi così definiti dei diversi materiali estratti, verranno applicate le corrispondenti tariffe di cui al successivo Art. 9.

ART. 3 - LAVORI DI COLTIVAZIONE

La Ditta dovrà rispettare le seguenti disposizioni inerenti la coltivazione del materiale di cui sopra:

	Elaborato	Data	Agg.	Pag.
	<b>Norme Tecniche di Attuazione</b> <b>Versione controdedotta</b>	Aprile 2010	1	45 di 57



- a) il terreno agricolo nonché il terreno sterile scavato non potrà essere ceduto a terzi, ma dovrà essere accantonato nell'area di cava per essere riutilizzato durante i lavori di sistemazione finale così come previsto dagli atti di progetto;
- b) la profondità massima raggiungibile è di m ..... rilevati rispetto all'attuale piano di campagna e rispetto ad apposto caposaldo inamovibile precedentemente posto in sito a spese della Ditta alla presenza del Tecnico comunale (od altra persona incaricata) Sig. .... , conformemente alla profondità prevista nella Relazione di Progetto del P.A.E.
- c) Conformemente a quanto stabilito all'Art. 26 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.E. per le zone di cava interessanti la falda freatica verranno effettuati, a cura dell'esercente, durante la coltivazione, campionamenti ed analisi stagionali delle acque del lago di cava con riferimento alla classe C.3 di cui al D.P.R. 236/88.
- d) Qualora la falda fosse intercettata ad una profondità diversa da quella prevista dal P.A.E., la Ditta dovrà mantenere comunque il franco previsto al punto b) del presente articolo. Il mancato ripristino di detto franco può essere causa di dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione secondo i tempi ed i modi previsti dall'Art. 16 della L.R. 17/91 e, comunque, di sospensione della stessa consentendosi esclusivamente le citate operazioni di ripristino del fondo cava alla giusta profondità con le tecniche ed i materiali di cui al precedente punto c).
- e) Installazione, a spese della Ditta, prima dell'inizio dei lavori di estrazione di almeno .... piezometri; in tal caso la Ditta dovrà fornire all'Ufficio tecnico comunale apposita cartografia con l'ubicazione di tali strumenti (sempre che tali ubicazioni non siano già state previste negli atti progettuali), nonché fornire al succitato Ufficio le letture delle quote piezometriche, da effettuarsi con cadenza almeno mensile. In ogni caso il Comune potrà richiedere, motivatamente, l'aumento sia del numero dei piezometri sia della frequenza delle letture.

ART.4 - PERIMETRAZIONE AREA DI CAVA

La Ditta dovrà porre in opera e mantenere, a sue spese, picchetti metallici inamovibili e visibili di delimitazione dell'area di cava e di ciascun lotto di scavo opportunamente rilevati e cartografati su base C.T.R. in scala adeguata; copia di tale cartografia deve essere fornita prima dell'inizio dei lavori all'Ufficio Tecnico Comunale per i dovuti controlli;

 EN GEO S.r.l. ENGINEERING GEOLOGY	Elaborato	Data	Agg.	Pag.
	<b>Norme Tecniche di Attuazione</b> <b>Versione controllata</b>	Aprile 2010	1	46 di 57



ART.5 - CARTELLO ALL'ACCESSO DELLA CAVA

Nella zona di accesso alla cava dovrà essere posto in modo ben visibile un cartello contenente i dati significativi della cava stessa che dovranno essere sempre ben visibili, quali:

- Comune di Sissa;
- denominazione della cava;
- tipo di materiale estratto;
- quantità di materiale estraibile;
- massima profondità di scavo dal p.c.;
- progettisti;
- ditta esercente;
- direttore dei lavori e relativo recapito telefonico;
- sorvegliante;
- estremi dell'atto autorizzativo;
- scadenza dell'autorizzazione convenzionata;

ART.6 - RECINZIONE

La ditta dovrà provvedere alla realizzazione ed alla successiva manutenzione della recinzione dell'area di cava, da costruirsi in rete metallica di altezza non inferiore a mt 1.50;

ART. 7 - AUTORIZZAZIONE ESTRATTIVA

a) L'attività estrattiva oggetto della presente Convenzione è subordinata al rilascio dell'autorizzazione di cui all'Art.11 della L.R. 18/07/1991 n.17;

b) La durata dell'autorizzazione (Art. 15 della L.R. 17/91) è stata fissata in anni ..... per la prima fase di estrazione ed in anni ..... per la sistemazione, a partire dalla data di notifica alla ditta della relativa autorizzazione;

c) L'autorizzazione è personale, ogni mutamento soggettivo è subordinato al rilascio di nuova autorizzazione;

d) Qualora si dovesse verificare la necessità di una proroga dell'autorizzazione, così come prevista all'Art.15, comma 2, della L.R. 17/91, la presente Convenzione si intende prorogata anch'essa nei tempi e nei modi previsti dalla relativa autorizzazione; le eventuali proroghe della Convenzione e della relativa autorizzazione non possono, comunque, avere durata complessiva superiore ad anni uno.

 EN GEO S.r.l. ENGINEERING GEOLOGY	Elaborato	Data	Agg.	Pag.
	<b>Norme Tecniche di Attuazione</b> <b>Versione controdedotta</b>	Aprile 2010	1	47 di 57



## ART.8 - DENUNCIA DEI LAVORI

Ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 624/96, i lavori che hanno luogo nelle attività estrattive devono essere denunciati, oltre che al Comune, all'autorità di vigilanza competente (Provincia di Parma e A.U.S.L.) almeno otto giorni prima dell'inizio o della ripresa.

## ART. 9 - TARIFFE

La Ditta si impegna a versare annualmente al Comune, in una unica soluzione, entro e non oltre il 31 dicembre, una somma di €. .... per ciascun m<sup>3</sup> scavato, in conformità alle tariffe determinate dalla Giunta Regionale con deliberazione n° 70 del 21/01/1992, ai sensi del 2° comma dell'Art. 12 della L.R. 17/91. Detta somma sarà aggiornata secondo i tempi ed i modi previsti con provvedimento della Giunta Regionale.

## ART. 10 - MANCATO PAGAMENTO DEGLI ONERI

Il mancato versamento dell'onere derivante dalle tariffe di cui al precedente Art. 9 alla scadenza fissata comporta l'automatico avvio della procedura per la dichiarazione di decadenza della autorizzazione (art. 16 L.R. 17/91) nonché la automatica sospensione della validità della autorizzazione alla attività estrattiva , previa diffida ad ottemperare entro 10 giorni dalla richiesta.

La sospensione, che necessita di notifica, scatta dal giorno successivo a quello della scadenza della diffida; una eventuale prosecuzione dell'attività dopo detta scadenza è considerata come attività svolta abusivamente.

## ART. 11 - GARANZIA PER GLI OBBLIGHI DELLA CONVENZIONE

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione predisposta ai sensi del primo comma, lettera e) dell'art. 12 della L.R. 17/91 e della deliberazione n° 70 del 21/01/1992 della Giunta Regionale, la Ditta dovrà prestare al Comune, alla firma del presente atto, una garanzia finanziaria nella misura e con prescrizioni appresso specificate:

- a) l'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito nella misura di €. .... corrispondente al 100% della spesa presunta, come rilevato dal computo metrico estimativo allegato agli atti di progetto, per l'esecuzione delle opere di sistemazione finale della cava;
- b) la garanzia di cui al precedente comma è costituita a mezzo di ..... (fidejussione bancaria o assicurativa) contratta in

	Elaborato	Data	Agg.	Pag.
	<b>Norme Tecniche di Attuazione</b> <b>Versione controdedotta</b>	Aprile 2010	1	48 di 57



- data ..... presso l'Istituto ..... , ferma restando la possibilità di cambiare istituto fidejussore, dandone comunicazione al Comune entro 10 giorni dall'avvenuto cambiamento, a pena di decadenza della autorizzazione;
- c) il valore della garanzia in questione è aggiornato ogni anno nella misura pari al 100% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice generale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale verificatasi nell'anno precedente, assumendo come indice iniziale quello dell'anno e del mese in cui è stata rilasciata l'autorizzazione. L'aggiornamento dovrà essere effettuato prendendo come base i dati mensili pubblicati sul Bollettino mensile di statistica edito dall'ISTAT;
  - d) entro 15 giorni dalla data di scadenza della fidejussione, la Ditta dovrà fornire al Comune idonea attestazione rilasciata dall'istituto fidejussore che confermi la permanenza della fidejussione e specifichi il valore e la scadenza della garanzia prestata;
  - e) la mancata attestazione di cui alla precedente lettera d), nei termini ivi previsti, comporta l'avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione prevista dall'Art. 16 della L.R. 17/91 e l'eventuale successivo incameramento delle garanzie.
  - f) la Ditta si obbliga a far inserire nel contratto fidejussorio una clausola con la quale l'istituto fidejussore si impegna a soddisfare l'obbligazione assunta su richiesta del Comune, da notificare anche alla Ditta, con congruo anticipo, con esclusione del beneficio di cui al 2° comma dell'Art. 1944 del codice civile e senza attendere la sentenza giudiziaria;
  - g) all'inizio di ogni anno, sulla base della relazione annuale di cui al successivo Art.27 ed in relazione allo stato di avanzamento delle opere di sistemazione finale, si provvederà alla corrispondente eventuale riduzione del valore della garanzia fidejussoria. L'aggiornamento di cui al precedente punto c) dovrà tener conto della riduzione del valore della garanzia di cui trattasi.

ART. 12 - SVINCOLO DELLA FIDEJUSSIONE

Lo svincolo della fidejussione è regolato come segue:

- a) a completa ultimazione dei lavori di sistemazione finale, così come previsti dal progetto di sistemazione di cui agli atti di progetto, e previa richiesta della Ditta corredata da una attestazione di ultimazione lavori a firma del Direttore dei

	Elaborato	Data	Agg.	Pag.
	<b>Norme Tecniche di Attuazione</b> <b>Versione controdedotta</b>	Aprile 2010	1	49 di 57



lavori, il Comune libererà la garanzia contestualmente al perfezionamento dei rapporti derivanti dalla presente convenzione. La completa e regolare esecuzione dei sopraccitati lavori dovrà risultare da un apposito certificato rilasciato dal Sindaco su una base di una istruttoria dell'Ufficio tecnico Comunale. Detto certificato sulla accettabilità o meno dei lavori di sistemazione deve essere notificato all'interessato entro 90 (novanta) giorni dalla data di protocollo di ricevimento delle richieste.

#### ART. 13 - LAVORI DI SISTEMAZIONE FINALE DIFFORMI

Nel caso in cui, a lavori di sistemazione finale ultimati, fossero riscontrate da parte del Tecnico comunale, difformità rispetto agli atti di progetto, l'Amministrazione Comunale concede un termine di ..... (massimo 180 gg.) giorni per la regolarizzazione; trascorso detto termine il Comune potrà procedere d'ufficio a far regolarizzare i lavori eseguiti utilizzando la somma versata a garanzia di cui al successivo Art. 32 e facendo gravare sull'esercente l'eventuale maggiore spesa.

La Ditta, in tal caso, dovrà provvedere a prolungare, di un periodo uguale a quello concesso, la durata della fidejussione, dandone attestazione al Comune entro 15 gg. dalla notifica del provvedimento comunale.

#### ART. 14 - CORRETTA GESTIONE DELLE ATTIVITA'

La Ditta, ai sensi dell'Art. 12 della L.R. 17/91 è obbligata:

a) ad eseguire a propria cura e spese le opere di servizio e di pertinenza della cava, nonché tutte le opere di sistemazione finale così come previsto negli atti di progetto.

b) ad una corretta attuazione del precitato piano di coltivazione nel pieno rispetto di tutte le normative nazionali, regionali e comunali nonché delle direttive emanate dagli Enti competenti per il buon governo del settore estrattivo.

c) ad eseguire tutte quelle opere che si rendano necessarie per evitare e/o riparare danni a beni ed attività altrui, fatto salvo il ripristino dei luoghi, ove occorresse, e le eventuali sanzioni amministrative.

#### ART. 15 - PRESENZA DI MATERIALE STERILE

Nel caso in cui durante le fasi di escavazione dovessero essere intercettati strati significativi di materiali diversi da quello autorizzato, dovrà esserne data comunicazione immediata consistente; ciò anche ai fini della decurtazione dell'onere derivante dalle tariffe di cui all'Art. 9 della presente Convenzione.

 EN GEO S.r.l. ENGINEERING GEOLOGY	Elaborato	Data	Agg.	Pag.
	<b>Norme Tecniche di Attuazione</b> <b>Versione controdedotta</b>	Aprile 2010	1	50 di 57



Il ogni caso i materiali diversi da quelli autorizzati debbono essere accantonati, come sterili, nell'area di cava, per essere riutilizzati durante i lavori di sistemazione finale, quando il materiale di copertura già presente in cava non sia sufficiente per le opere di risistemazione stesse.

#### ART. 16 - DRENAGGIO ACQUE SUPERFICIALI

Il ogni fase della coltivazione dovrà essere prevista la regimazione e lo scolo delle acque di superficie interne ed esterne; le opere relative fanno parte del progetto; dovranno inoltre essere ripristinati i corsi d'acqua interrotti.

#### ART. 17 - STRADA DI ACCESSO - POLVEROSITA'

La Ditta dovrà provvedere all'esecuzione di un manto bituminoso sulla strada di accesso della cava alla rete viaria pubblica per una lunghezza di almeno mt....; la polverosità all'esterno dell'area di cava e della strada di accesso non potrà in ogni caso risultare superiore agli standards di qualità dell'aria fissati dalla normativa vigente, in ogni caso dovranno essere messi in opera sistemi di umidificazione della viabilità "bianca" e dovrà essere garantita la necessaria ripulitura della viabilità di accesso asfaltata;

#### ART. 18 - CONTENIMENTO DEL RUMORE

L'incremento del rumore equivalente dovuto al complesso delle attività di cava in corrispondenza degli edifici residenziali limitrofi, non dovrà superare i limiti previsti dalle norme e dai regolamenti vigenti.

Il livello sonoro equivalente misurato al perimetro esterno dell'area per attività estrattiva non potrà superare in ogni caso i 70 dB (A) in periodo diurno ed i 60 dB(A) in periodo notturno.

#### ART. 19 - FASI DEI LAVORI DI COLTIVAZIONE E RISISTEMAZIONE

L'attività estrattiva dovrà essere effettuata in completa conformità a quanto specificato negli atti di progetto.

Tanto nella fase di escavazione, quanto nella fase di sistemazione, l'attività seguirà i programmi e le fasi risultanti dai relativi progetti, con la gradualità necessaria per limitare al massimo la compromissione dell'ambiente.

In particolare l'escavazione del secondo lotto annuale è subordinata alla avvenuta realizzazione al 50% delle opere di risistemazione del primo lotto; l'inizio

	Elaborato	Data	Agg.	Pag.
	<b>Norme Tecniche di Attuazione</b> <b>Versione controdedotta</b>	Aprile 2010	1	51 di 57



delle escavazioni del terzo lotto è subordinato alla conclusione della risistemazione del primo lotto e del 50% del secondo, e così via.

#### ART. 20 - COSTRUZIONI ACCESSORIE

Per l'esercizio dell'attività estrattiva non è necessaria la concessione edilizia prevista dalla Legge 28.01.1977 n°10, in quanto l'attività di cava non rientra tra le trasformazioni edilizie di cui all'Art. 1 della L. 10/77.

Non necessitano, quindi, della concessione edilizia cui alla citata L. 10/77 le piste e la viabilità provvisoria di accesso, l'esecuzione di piazzali, le opere necessarie per la recinzione del cantiere, gli scavi conseguenti alla coltivazione della cava ed i successivi interventi di recupero o sistemazione finale.

Ogni altro manufatto e/o impianto connesso con l'attività estrattiva, necessario a soddisfare le esigenze del cantiere a carattere temporaneo o permanente dovrà essere dotato dello specifico provvedimento autorizzativo o concessorio secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Gli eventuali locali per il ricovero ed i servizi igienici delle maestranze dovranno essere ricavati in idonei box prefabbricati; detti locali dovranno essere installati e mantenuti in esercizio in conformità dalle norme del D.P.R. 19 Marzo 1956 n° 303 e dovranno essere rimossi entro la data di ultimazione dei lavori di sistemazione di cui all'Art. 7 della presente Convenzione.

#### ART. 21 - LAVORI DI MANUTENZIONE

La manutenzione ordinaria di tutte le eventuali aree ed/o opere pubbliche o di uso pubblico, comprese negli atti di progetto, avverrà a cura e spese della Ditta per tutta la durata dell'attività estrattiva all'uopo fissata all'Art. 7 della presente Convenzione nonchè delle eventuali proroghe previste dal precedente Art. 1 punto D).

#### ART. 22 - RELAZIONE ANNUALE

La Ditta dovrà presentare all'Amministrazione Comunale una relazione annuale sullo stato dei lavori.

Detta relazione dovrà essere presentata entro il 30 Novembre di ciascuno anno di durata dell'autorizzazione convenzionata e dovrà essere corredata dai seguenti elaborati:

 EN GEO S.r.l. ENGINEERING GEOLOGY	Elaborato	Data	Agg.	Pag.
	<b>Norme Tecniche di Attuazione</b> <b>Versione controdedotta</b>	Aprile 2010	1	52 di 57



- cartografia dello stato di fatto riferita al 31 Ottobre, con l'indicazione delle aree oggetto di coltivazione, di quelle oggetto di sistemazione e di quelle relative a stoccaggio del terreno agricolo e degli sterili.
- computo metrico dei materiali (distinti in materiale utile, terreno agricolo, sterile);
- relazione sull'utilizzo dei materiali includendo tout-venant impiegato direttamente nei propri impianti, tout venant venduto a terzi, nonché sull'utilizzo di materiali di provenienza esterna impiegati per eventuale ritombamento e distinti per quantità e qualità.

La cartografia dello stato di fatto dovrà essere redatta sulla base di rilievi topografici eseguiti in cava alla presenza di un tecnico comunale o, in caso di assenza di quest'ultimo, attraverso perizia giurata.

Il quantitativo del materiale utile estratto a tutto il mese di ottobre ed indicato nella relazione sarà utilizzato per la determinazione dell'onere di cui all'Art.9.

Il Comune si riserva di effettuare ulteriori misure e controlli per verificare i dati forniti dalla Ditta.

#### ART. 23 - RINVENIMENTO DI REPERTI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO O STORICO

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell'area oggetto della presente Convenzione, venissero alla luce reperti di interesse storico archeologico e paleontologico, la Ditta è tenuta autonomamente a sospendere immediatamente i lavori ed a comunicare entro 24 ore l'avvenuto ritrovamento all'autorità competente ai sensi di legge.

La stessa comunicazione, per conoscenza, dovrà essere trasmessa anche al Sindaco.

La Ditta è tenuta a collaborare per l'eventuale rimozione dei reperti, fornendo mezzi e mano d'opera eventualmente occorrenti.

I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto della competente autorità.

In tale ipotesi, trattandosi di forza maggiore, potrà essere concessa una proroga dei tempi di coltivazione pari al doppio del periodo di forzata sospensione fermo restando il limite di anni uno ai sensi dell'art. 15 della L.R. 17/91 e s.m.i.

	Elaborato	Data	Agg.	Pag.
	<b>Norme Tecniche di Attuazione</b> <b>Versione controdedotta</b>	Aprile 2010	1	53 di 57



## ART. 24 - RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell'area oggetto della presente convenzione venissero alla luce ordigni bellici od oggetti ritenuti tali, così come ogni notizia che si riferisca alla loro reale o presunta esistenza, la Ditta si impegna a comunicarlo direttamente e comunque tempestivamente alla competente Autorità Militare.

All'atto dell'eventuale ritrovamento di ordigni bellici o comunque di oggetti ritenuti tali la Ditta ha l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di comunicare tale ritrovamento, oltre che all'Autorità Militare, anche al Sindaco.

I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto dell'Autorità Militare.

## ART. 25 - RISCHI EMERGENTI

A) Nel caso di emergenti rischi per l'ambiente, per la salute o per la pubblica incolumità esplicitamente rappresentati dai funzionari addetti ai controlli al titolare, al Direttore o sorvegliante di cava o comunque al responsabile del cantiere, le relative disposizioni per annullare l'insorto rischio saranno immediatamente eseguite anche nelle more della successiva ordinanza che sarà comunque regolarmente notificata.

B) Con motivato provvedimento, in forza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione estrattiva, o di elementi non conosciuti o non adeguatamente descritti in sede di documentazione tecnica e pertanto emersi solo in corso dei lavori, l'Amministrazione Comunale potrà impartire istruzioni in variante ai progetti di coltivazione, variazione alla profondità degli scavi, modifiche alle modalità di recupero ambientale, che tutte il titolare dell'autorizzazione si impegna ad eseguire e seguire, salva la dimostrazione dell'infondatezza delle motivazioni che abbiano causato il provvedimento.

## ART. 26 - DANNI

Nel caso che nell'esercizio dell'attività vengano arrecati danni diretti e rilevanti all'ambiente, al territorio, alle infrastrutture ed ai manufatti pubblici o di pubblico interesse, il Sindaco notificherà all'interessato la situazione di danno verificatasi con ordinanza per la riduzione in pristino, a totale cura e spese del titolare dell'attività; ove tale riduzione in pristino risulti tecnicamente impossibile si procederà a quantificare, in contraddittorio ed eventualmente con le procedure cui

 EN GEO S.r.l. ENGINEERING GEOLOGY	Elaborato	Data	Agg.	Pag.
	<b>Norme Tecniche di Attuazione</b> <b>Versione controdedotta</b>	Aprile 2010	1	54 di 57



al successivo Art. 36, l'entità del danno procurato, il cui corrispettivo finanziario sarà versato, a titolo di indennizzo nelle casse comunali.

Analogo indennizzo, determinato con le medesime procedure sarà corrisposto nel caso di effetti negativi durevoli o permanenti conseguenti all'evento dannoso e perciò non eliminabili con la semplice riduzione in pristino.

La Ditta esclude fin da ora l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in caso di danni a terzi derivanti o collegati alle attività esercitate nella cava in oggetto.

#### ART. 27 - VARIANTI AL PROGETTO

Sono ammesse, previa acquisizione della necessaria autorizzazione, varianti al piano di coltivazione e/o al progetto di sistemazione finale esclusivamente nel caso di situazioni originatesi per cause che non siano imputabili direttamente o indirettamente alla Ditta e che non comportino variazioni della perimetrazione dell'area autorizzata, delle caratteristiche geometriche finali degli scavi e del quantitativo di materiale utile estraibile.

Qualsiasi altra variante sia al piano di coltivazione sia al progetto di sistemazione finale sarà considerata come nuovo piano e/o progetto e per essere autorizzata dovrà seguire le procedure previste dalla L.R. 17/91 agli Artt. 11, 12, 13, 14.

#### ART. 28 - DEROGHE

A) L'escavazione nelle aree di rispetto, così come definite all'Art. 104 del D.P.R. 128/59, sono subordinate al preventivo rilascio dello specifico Decreto Regionale di deroga.

Condizione necessaria è che l'esercente sia in possesso dell'autorizzazione di cui all'Art. 11 della L.R. 17/91 anche sui terreni oggetto di richiesta di deroga

Se alla stipula della presente Convenzione non risulta soddisfatta la precitata condizione, la Ditta non può avanzare richieste in tal senso se non attraverso variante al progetto.

B) Così pure l'escavazione delle aree di rispetto dalle proprietà confinanti è condizionata all'avvenuto rilascio di assenso scritto e al possesso di autorizzazione estrattiva anche per queste aree.

	Elaborato	Data	Agg.	Pag.
	<b>Norme Tecniche di Attuazione</b> <b>Versione controdedotta</b>	Aprile 2010	1	55 di 57



C) L'eventuale escavazione in tali zone, in assenza delle prescritte autorizzazioni è abusiva e passibile, quindi, delle sanzioni previste dalle vigenti leggi.

ART. 29 - SISTEMAZIONE FINALE - DISCARICA

La sistemazione finale della cava deve essere effettuata in conformità a quanto indicato negli atti di progetto e con l'impiego del terreno agricolo e del terreno sterile accantonato ai sensi del precedente Art. 3

Il Comune potrà consentire, con apposito atto amministrativo, la permanenza e l'utilizzazione, a fine coltivazione, degli impianti di trattamento, qualora questi vengano asserviti alle operazioni di sistemazione finale dell'area di cava.

Detti impianti dovranno, comunque, essere rimossi alla fine della sistemazione finale.

Nell'ambito di dette operazioni può essere prevista l'utilizzazione degli impianti citati per la preparazione di materie prime secondarie, sentiti gli organi competenti e sulla base delle prescritte autorizzazioni e comunque da rimuovere alla fine delle opere di risistemazione.

*eventuale*

ART. 30 - CESSIONE DI AREE

La Ditta in considerazione incondizionatamente si impegna fin da ora a cedere gratuitamente al Comune, l'area..... destinata a ....., identificata al F. ... Mapp.....

La cessione al Comune avverrà a seguito di semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale, al termine delle escavazioni e delle opere di risistemazione ambientale; le spese riguardanti il frazionamento restano a carico della Ditta; le spese relative all'atto di cessione restano a carico del Comune.

La Ditta si impegna inoltre, fin da ora, a trasferire il diritto di possesso al Comune di ..... dell'area.....oggetto di cessione gratuita, anche prima del trasferimento della proprietà, nel momento in cui il Comune lo richiedesse.

ART. 31 - VIGILANZA E CONTROLLI

L'accesso al cantiere dei funzionari preposti alla vigilanza e ai controlli dovrà avvenire nel rispetto delle leggi vigenti in materia; la Ditta dovrà fornire

	Elaborato	Data	Agg.	Pag.
	<b>Norme Tecniche di Attuazione</b> <b>Versione controdedotta</b>	Aprile 2010	1	56 di 57



direttamente o attraverso il Direttore di cava ogni chiarimento, informazione, notizia che sia richiesta da detti funzionari.

ART. 32 - RINVIO ALLE ALTRE NORME VIGENTI

Quanto non espressamente specificato nella presente Convenzione deve intendersi disciplinato dalle norme tecniche di attuazione del P.A.E., dai regolamenti comunali, dalle direttive sia provinciali che regionali, nonchè dalla vigente legislazione sia regionale che nazionale.

ART. 33 - CONTENZIOSO

Per quanto attiene la risoluzione di ogni eventuale controversia riferita all'interpretazione, e/o all'esecuzione, degli impegni assunti con la presente Convenzione, le parti si rimettono sin d'ora alla decisione di un collegio arbitrale, costituito da 2 arbitri nominati dalle parti, le quali sceglieranno, di comune accordo, il terzo arbitro.

Detto collegio deciderà la controversia secondo le norme del diritto ai sensi dell'Art. 822 del c.p.c..

Ove mancasse l'accordo in ordine alla scelta del terzo arbitro, questi sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Parma.

La decisione dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla costituzione.

ART. 34 - SANZIONI

Si applicano le disposizioni di cui all'Art. 22 della Legge Regionale 18.07.1991 n°17;

ART. 35 - REGISTRAZIONI E TRASCRIZIONI

A) La Ditta dovrà effettuare a proprie spese la registrazione e la trascrizione della autorizzazione all'Ufficio del Registro, dandone attestazione idonea al Comune entro 15 giorni dall'avvenuta effettuazione.

B) La presente Convenzione dovrà essere registrata con imposta in misura fissa ai sensi del combinato disposto dagli Artt. 1 e 7 del D.P.R. 16.10.1972 n°634.

C) Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Ditta;

....., lì

IL SINDACO

LA DITTA

(LA PROPRIETA')

	Elaborato	Data	Agg.	Pag.
	<b>Norme Tecniche di Attuazione</b> <b>Versione controdedotta</b>	Aprile 2010	1	57 di 57